Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 256 del 10 novembre 1938-XVII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel Regno	annue L. **45**	—	All'Estero	annue L. **100**
Un fascicolo nel Regno . . .	prezzo vario	—	All'Estero	il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

BOLLETTINO — N. 53.

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DEI PREMI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, 1940, delle cinque serie 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, emesse in base al R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e al R. decreto 10 giugno 1931, n. 670; dei buoni del Tesoro 5 %, 1941, delle quattro serie, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, emesse in base al R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e al R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, e dei buoni del Tesoro 4 %, 1943, delle sette serie, A, B, C, D, E, F e G, emesse in base al R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 27, 29 e 31 ottobre e 2, 3, 5 e 7 novembre 1938-XVII.

Ai termini dei rispettivi decreti di emissione, per ognuna delle serie 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª dei buoni 1940, e per ognuna delle serie 6ª, 7ª, 8ª e 9ª dei buoni 1941 sono stati sorteggiati: un premio di L. 1.000.000, uno di L. 500.000, due di L. 100.000, quattro di L. 50.000, e cinquanta di L. 10.000; e per ognuna delle serie *A, B, C, D, E, F* e *G*, dei buoni 1943, un premio di L. 1.000.000, uno di L. 500.000 e dieci di L. 100.000.

I premi assegnati ai buoni 1940 e 1941 sono pagabili a decorrere dal 15 novembre 1938-XVII e quelli assegnati ai buoni 1943 a decorrere dal 15 febbraio 1939-XVII.

PRIMA SERIE (1940)

Importo del premio	Numero del buono
1.000.000	1.104.336 – un milione centoquattromila trecentotrentasei.
500.000	1.317.389 – un milione trecentodiciassettemila trecentottantanove.
100.000	874.756 – ottocentosettantaquattromila settecentocinquantasei.
100.000	1.423.427 – un milione quattrocentoventitremila quattrocentoventisette.
50.000	497.615 – quattrocentonovantasettemila seicentoquindici.
50.000	750.299 – settecentocinquantamila duecentonovantanove.
50.000	1.508.030 – un milione cinquecentottomila trenta.
50.000	1.951.089 – un milione novecentocinquantunmila ottantanove.
10.000	77.662 – settantasettemila seicentosessantadue.
10.000	93.792 – novantatremila settecentonovantadue.
10.000	119.462 – centodiciannovemila quattrocentosessantadue.
10.000	134.119 – centotrentaquattromila centodiciannove.
10.000	142.717 – centoquarantaduemila settecentodiciassette.
10.000	153.708 – centocinquantatremila settecento otto.
10.000	154.489 – centocinquantaquattromila quattrocento ottantanove.
10.000	178.749 – centosettantottomila settecentoquarantanove.
10.000	248.493 – duecentoquarantottomila quattrocentonovantatre.
10.000	249.264 – duecentoquarantanovemila duecentosessantaquattro.
10.000	319.327 – trecentodiciannovemila trecentoventisette.
10.000	321.678 – trecentoventunmila seicentosettantotto.
10.000	351.532 – trecentocinquantunmila cinquecentotrentadue.
10.000	373.805 – trecentosettantatremila ottocentocinque.
10.000	391.921 – trecentonovantunmila novecentoventuno.
10.000	393.322 – trecentonovantatremila trecentoventidue.
10.000	396.167 – trecentonovantaseimila centosessantasette.
10.000	435.580 – quattrocentotrentacinquemila cinquecentottanta.
10.000	443.623 – quattrocentoquarantatremila seicentoventitre.
10.000	463.353 – quattrocentosessantatremila trecentocinquantatre.
10.000	510.642 – cinquecentodiecimila seicentoquarantadue.
10.000	522.260 – cinquecentoventiduemila duecentosessanta.

Importo del premio	Numero del buono
10.000	566.147 – cinquecentosessantaseimila centoquarantasette.
10.000	646.989 – seicentoquarantaseimila novecentottantanove.
10.000	802.245 – ottocentoduemila duecentoquarantacinque.
10.000	911.932 – novecentoundicimila novecentotrentadue.
10.000	916.227 – novecentosedicimila duecentoventisette.
10.000	930.507 – novecentotrentamila cinquecentosette.
10.000	950.846 – novecentocinquantamila ottocentoquarantasei.
10.000	968.390 – novecentosessantottomila trecentonovanta.
10.000	1.076.593 – un milione settantaseimila cinquecentonovantatre.
10.000	1.144.953 – un milione centoquarantaquattromila novecentocinquantatre.
10.000	1.172.643 – un milione centosettantaduemila seicentoquarantatre.
10.000	1.225.752 – un milione duecentoventicinquemila settecentocinquantadue.
10.000	1.251.295 – un milione duecentocinquantunmila duecentonovantacinque.
10.000	1.319.797 – un milione trecentodiciannovemila settecentonovantasette.
10.000	1.507.917 – un milione cinquecentosettemila novecentodiciassette.
10.000	1.513.188 – un milione cinquecentotredicimila centottantotto.
10.000	1.541.040 – un milione cinquecentoquarantunmila quaranta.
10.000	1.544.726 – un milione cinquecentoquarantaquattromila settecentoventisei.
10.000	1.606.755 – un milione seicentoseimila settecentocinquantacinque.
10.000	1.662.247 – un milione seicentosessantaduemila duecentoquarantasette.
10.000	1.675.568 – un milione seicentosettantacinquemila cinquecentosessantotto.
10.000	1.689.059 – un milione seicentottantanovemila cinquantanove.
10.000	1.733.398 – un milione settecentotrentatremila trecentonovantotto.
10.000	1.737.013 – un milione settecentotrentasettemila tredici.
10.000	1.741.235 – un milione settecentoquarantunmila duecentotrentacinque.
10.000	1.808.577 – un milione ottocentottomila cinquecento settantasette.
10.000	1.839.985 – un milione ottocentotrentanovemila novecentottantacinque.
10.000	1.988.708 – un milione novecentottantottomila settecento otto.

SECONDA SERIE (1940)

Importo del premio	Numero del buono
1.000.000	931.279 – novecentotrentunmila duecentosettantanove.
500.000	1.488.299 – un milione quattrocentottantottomila duecentonovantanove.
100.000	251.184 – duecentocinquantunmila centottantaquattro.
100.000	1.483.961 – un milione quattrocentottantatremila novecentosessantuno.
50.000	432.545 – quattrocentotrentaduemila cinquecentoquarantacinque.
50.000	1.054.793 – un milione cinquantaquattromila settecentonovantatre.
50.000	1.230.684 – un milione ducentotrentamila seicento ottantaquattro.
50.000	1.950.530 – un milione novecentocinquantamila cinquecentotrenta.
10.000	76 – settantasei.

Importo del premio	Numero del buono
10.000	12.554 – dodicimila cinquecentocinquantaquattro.
10.000	37.717 – trentasettemila settecentodiciassette.
10.000	58.437 – cinquantottomila quattrocentotrentasette.
10.000	92.792 – novantaduemila settecentonovantadue.
10.000	98.812 – novantottomila ottocentododici.
10.000	159.728 – centocinquantanovemila settecentoventotto.
10.000	163.895 – centosessantatremila ottocentonovantacinque.
10.000	166.924 – centosessantaseimila novecentoventiquattro.
10.000	174.390 – centosettantaquattromila trecentonovanta.
10.000	178.544 – centosettantottomila cinquecentoquarantaquattro.

Importo del premio	Numero del buono
10.000	190.675 – centonovantamila seicentosettantacinque.
10.000	218.809 – duecentodiciottomila ottocentonove.
10.000	245.478 – duecentoquarantacinquemila quattrocentosettantotto.
10.000	248.031 – duecentoquarantottomila trentuno.
10.000	264.391 – duecentosessantaquattromila trecentonovantuno.
10.000	301.540 – trecentunmila cinquecentoquaranta.
10.000	303.793 – trecentotremila settecentonovantatre.
10.000	323.919 – trecentoventitremila novecentodiciannove.
10.000	388.834 – trecentottantottomila ottocentotrentaquattro.
10.000	411.973 – quattrocentoundicimila novecentosettantatre.
10.000	445.881 – quattrocentoquarantacinquemila ottocentottantuno.
10.000	649.202 – seicentoquarantanovemila duecentodue.
10.000	735.090 – settecentotrentacinquemila novanta.
10.000	850.387 – ottocentocinquantamila trecentottantasette.
10.000	924.915 – novecentoventiquattromila novecentoquindici.
10.000	958.579 – novecentocinquantottomila cinquecentosettantanove.
10.000	966.625 – novecentosessantaseimila seicentoventicinque.
10.000	970.875 – novecentosettantamila ottocentosettantacinque.
10.000	990.873 – novecentonovantamila ottocentosettantatre.
10.000	1.027.094 – un milione ventisettemila novantaquattro.
10.000	1.108.606 – un milione centottomila seicentosessantasei.
10.000	1.121.303 – un milione centoventunmila trecentotre.
10.000	1.141.554 – un milione centoquarantunmila cinquecentocinquantaquattro.
10.000	1.188.042 – un milione centottantottomila quarantadue.
10.000	1.213.414 – un milione duecentotredicimila quattrocentoquattordici.
10.000	1.223.402 – un milione duecentoventitremila quattrocentodue.
10.000	1.231.842 – un milione duecentotrentunmila ottocentoquarantadue.
10.000	1.316.191 – un milione trecentosedicimila centonovantuno.
10.000	1.318.408 – un milione trecentodiciottomila quattrocento otto.
10.000	1.484.600 – un milione quattrocentottantaquattromila seicento.
10.000	1.528.208 – un milione cinquecentoventottomila duecento otto.
10.000	1.609.188 – un milione seicentonovemila centottantotto.
10.000	1.659.228 – un milione seicentocinquantanovemila duecentoventotto.
10.000	1.677.819 – un milione seicentosettantasettemila ottocentodiciannove.
10.000	1.778.122 – un milione settecentosettantottomila centoventidue.
10.000	1.825.514 – un milione ottocentoventicinquemila cinquecentoquattordici.
10.000	1.847.075 – un milione ottocentoquarantasettemila settantacinque.
10.000	1.906.202 – un milione novecentoseimila duecentodue.
10.000	1.987.989 – un milione novecentottantasettemila novecentottantanove.

TERZA SERIE (1940)

Importo del premio	Numero del buono
1.000.000	1.239.333 – un milione duecentotrentanovemila trecentotrentatre.
500.000	1.827.257 – un milione ottocentoventisettemila duecentocinquantasette.
100.000	1.530.109 – un milione cinquecentotrentamila centonove.
100.000	1.583.480 – un milione cinquecentottantatremila quattrocentottanta.
50.000	109.689 – centonovemila seicentottantanove.
50.000	520.052 – cinquecentoventimila cinquantadue.
50.000	979.887 – novecentosettantanovemila ottocento ottantasette.
50.000	1.491.013 – un milione quattrocentonovantunmila tredici.
10.000	75.966 – settantacinquemila novecentosessantasei.
10.000	82.741 – ottantaduemila settecentoquarantuno.
10.000	97.746 – novantasettemila settecentoquarantasei.
10.000	122.835 – centoventiduemila ottocentotrenta - cinque.
10.000	174.120 – centosettantaquattromila centoventi.
10.000	191.606 – centonovantunmila seicentosei.
10.000	213.721 – duecentotredicimila settecentoventuno.
10.000	233.935 – duecentotrentatremila novecentotrentacinque.
10.000	345.306 – trecentoquarantacinquemila trecentosei.
10.000	366.917 – trecentosessantaseimila novecentodiciassette.
10.000	372.702 – trecentosettantaduemila settecentodue.
10.000	387.454 – trecentottantasettemila quattrocentocinquantaquattro.
10.000	398.403 – trecentonovantottomila quattrocentotre.
10.000	507.818 – cinquecentosettemila ottocentodiciotto.
10.000	559.449 – cinquecentocinquantanovemila quattrocentoquarantanove.
10.000	623.907 – seicentoventitremila novecentosette.
10.000	690.175 – seicentonovantamila centosettantacinque.
10.000	712.974 – settecentododicimila novecentosettantaquattro.
10.000	729.833 – settecentoventinovemila ottocentotrentatre.
10.000	793.562 – settecentonovantatremila cinquecentosessantadue.
10.000	811.828 – ottocentoundicimila ottocentoventotto.
10.000	878.938 – ottocentosettantottomila novecentotrentotto.
10.000	911.595 – novecentoundicimila cinquecentonovantacinque.
10.000	995.765 – novecentonovantacinquemila settecentosessantacinque.
10.000	1.060.582 – un milione sessantamila cinquecento ottantadue.
10.000	1.080.086 – un milione ottantamila ottantasei.
10.000	1.138.525 – un milione centotrentottomila cinquecentoventicinque.
10.000	1.139.815 – un milione centotrentanovemila ottocentoquindici.
10.000	1.266.807 – un milione duecentosessantaseimila ottocentosette.
10.000	1.313.571 – un milione trecentotredicimila cinquecentosettantuno.
10.000	1.360.542 – un milione trecentosessantamila cinquecentoquarantadue.
10.000	1.414.563 – un milione quattrocentoquattordicimila cinquecentosessantatre.
10.000	1.537.187 – un milione cinquecentotrentasettemila centottantasette.
10.000	1.566,616 – un milione cinquecentosessantaseimila seicentosedici.

Importo del premio	Numero del buono	
10.000	1.576.720	– un milione cinquecentosettantaseimila settecentoventi.
10.000	1.614.083	– un milione seicentoquattordicimila ottantatre.
10.000	1.636.948	– un milione seicentotrentaseimila novecentoquarantotto.
10.000	1.650.141	– un milione seicentocinquantamila centoquarantuno.
10.000	1.665.283	– un milione seicentosessantacinquemila duecentottantatre.
10.000	1.677.355	– un milione seicentosettantasettemila trecentocinquantacinque.
10.000	1.681.985	– un milione seicentottantunmila novecentottantacinque.
10.000	1.694.948	– un milione seicentonovantaquattromila novecentoquarantotto.
10.000	1.730.458	– un milione settecentotrentamila quattrocentocinquantotto.
10.000	1.751.457	– un milione settecentocinquantunmila quattrocentocinquantasette.
10.000	1.775.180	– un milione settecentosettantacinquemila centottanta.
10.000	1.832.585	– un milione ottocentotrentaduemila cinquecentottantacinque.
10.000	1.891.303	– un milione ottocentonovantunmila trecentotre.
10.000	1.902.271	– un milione novecentoduemila duecentosettantuno.
10.000	1.917.968	– un milione novecentodiciassettemila novecentosessantotto.
10.000	1.928.563	– un milione novecentoventottomila cinquecentosessantatre.

QUARTA SERIE (1940)

Importo del premio	Numero del buono	
1.000.000	1.457.229	– un milione quattrocentocinquantasettemila duecentoventinove.
500.000	689.471	– seicentottantanovemila quattrocentosettantuno.
100.000	592.179	– cinquecentonovantaduemila centosettantanove.
100.000	780.621	– settecentottantamila seicentoventuno.
50.000	1.011.376	– un milione undicimila trecentosettantasei.
50.000	1.079.573	– un milione settantanovemila cinquecentosettantatre.
50.000	1.463.685	– un milione quattrocentosessantatremila seicentottantacinque.
50.000	1.465.593	– un milione quattrocentosessantacinquemila cinquecentonovantatre.
10.000	24.535	– ventiquattromila cinquecentotrentacinque.
10.000	52.377	– cinquantaduemila trecentosettantasette.
10.000	123.193	– centoventitremila centonovantatre.
10.000	152.236	– centocinquantaduemila duecentotrentasei.
10.000	184.167	– centottantaquattromila centosessantasette.
10.000	298.312	– duecentonovantottomila trecentododici.
10.000	310.386	– trecentodiecimila trecentottantasei.
10.000	317.870	– trecentodiciassettemila ottocentosettanta.
10.000	334.370	– trecentotrentaquattromila trecentosettanta.
10.000	423.382	– quattrocentoventitremila trecento ottantadue.
10.000	563.956	– cinquecentosessantatremila novecentocinquantasei.
10.000	585.295	– cinquecentottantacinquemila duecentonovantacinque.
10.000	712.250	– settecentododicimila duecentocinquanta.
10.000	714.573	– settecentoquattordicimila cinquecentosettantatre.
10.000	725.520	– settecentoventicinquemila cinquecentoventi.
10.000	765.692	– settecentosessantacinquemila seicentonovantadue.
10.000	783.447	– settecentottantatremila quattrocentoquarantasette.
10.000	806.535	– ottocentoseimila cinquecentotrentacinque.
10.000	828.102	– ottocentoventottomila centodue.
10.000	832.841	– ottocentotrentaduemila ottocentoquarantuno.
10.000	841.697	– ottocentoquarantunmila seicentonovantasette.
10.000	912.809	– novecentododicimila ottocentonove.
10.000	957.594	– novecentocinquantasettemila cinquecentonovantaquattro.
10.000	1.107.588	– un milione centosettemila cinquecento ottantotto.
10.000	1.115.033	– un milione centoquindicimila trentatre.
10.000	1.119.853	– un milione centodiciannovemila ottocentocinquantatre.
10.000	1.124.417	– un milione centoventiquattromila quattrocentodiciassette.
10.000	1.136.215	– un milione centotrentaseimila duecentoquindici.
10.000	1.156.126	– un milione centocinquantaseimila centoventisei.
10.000	1.160.437	– un milione centosessantamila quattrocentotrentasette.
10.000	1.170.594	– un milione centosettantamila cinquecentonovantaquattro.
10.000	1.190.230	– un milione centonovantamila duecentotrenta.
10.000	1.337.781	– un milione trecentotrentasettemila settecentottantuno.
10.000	1.375.749	– un milione trecentosettantacinquemila settecentoquarantanove.
10.000	1.415.385	– un milione quattrocentoquindicimila trecentottantacinque.
10.000	1.415.694	– un milione quattrocentoquindicimila seicentonovantaquattro.
10.000	1.482.442	– un milione quattrocentottantaduemila quattrocentoquarantadue.
10.000	1.484.250	– un milione quattrocentottantaquattromila duecentocinquanta.
10.000	1.552.319	– un milione cinquecentocinquantaduemila trecentodiciannove.
10.000	1.563.533	– un milione cinquecentosessantatremila cinquecentotrentatre.
10.000	1.634.275	– un milione seicentotrentaquattromila duecentosettantacinque.
10.000	1.676.361	– un milione seicentosettantaseimila trecentosessantuno.
10.000	1.695.670	– un milione seicentonovantacinquemila seicentosettanta.
10.000	1.759.730	– un milione settecentocinquantanovemila settecentotrenta.
10.000	1.767.685	– un milione settecentosessantasettemila seicentottantacinque.
10.000	1.879.415	– un milione ottocentosettantanovemila quattrocentoquindici.
10.000	1.921.119	– un milione novecentoventunmila centodiciannove.
10.000	1.965.448	– un milione novecentosessantacinquemila quattrocentoquarantotto.
10.000	1.972.606	– un milione novecentosettantaduemila seicentosei.
10.000	1.991.893	– un milione novecentonovantunmila ottocentonovantatre.

QUINTA SERIE (1940)

Importo del premio	Numero del buono	
1.000.000	1.575.583	– un milione cinquecentosettantacinquemila cinquecentottantatre.
500.000	297.406	– duecentonovantasettemila quattrocentosei.
100.000	176.539	– centosettantaseimila cinquecentotrentanove.
100.000	1.956.811	– un milione novecentocinquantaseimila ottocentoundici.
50.000	209.477	– duecentonovemila quattrocentosettantasette.
50.000	648.066	– seicentoquarantottomila sessantasei.
50.000	692.657	– seicentonoventaduemila seicentocinquantasette.
50.000	1.513.197	– un milione cinquecentotredicimila centonovantasette.
10.000	39.377	– trentanovemila trecentosettantasette.
10.000	45.486	– quarantacinquemila quattrocentottantasei.
10.000	76.537	– settantaseimila cinquecentotrentasette
10.000	206.793	– duecentoseimila settecentonovantatre.
10.000	242.079	– duecentoquarantaduemila settantanove.
10.000	254.478	– duecentocinquantaquattromila quattrocentosettantotto.
10.000	428.306	– quattrocentoventottomila trecentosei.
10.000	452.438	– quattrocentocinquantaduemila quattrocentotrentotto.
10.000	473.871	– quattrocentosettantatremila ottocentosettantuno.
10.000	498.535	– quattrocentonovantottomila cinquecentotrentacinque.
10.000	596.177	– cinquecentonovantaseimila centosettasette.
10.000	603.734	– seicentotremila settecentotrentaquattro.
10.000	734.201	– settecentotrentaquattromila duecentouno.
10.000	844.735	– ottocentoquarantaquattromila settecentotrentacinque.
10.000	849.286	– ottocentoquarantanovemila duecentoottantasei.
10.000	864.294	– ottocentosessantaquattromila duecentonovantaquattro.
10.000	866.230	– ottocentosessantaseimila duecentotrenta.
10.000	870.508	– ottocentosettantamila cinquecentootto.
10.000	875.109	– ottocentosettantacinquemila centonove.
10.000	906.818	– novecentoseimila ottocentodiciotto.
10.000	912.126	– novecentododicimila centoventisei.
10.000	936.764	– novecentotrentaseimila settecentosessantaquattro.
10.000	963.195	– novecentosessantatremila centonovantacinque.
10.000	1.023.123	– un milione ventitremila centoventitre.
10.000	1.068.312	– un milione sessantottomila trecentododici.
10.000	1.147.392	– un milione centoquarantasettemila trecentonovantadue.
10.000	1.169.978	– un milione centosessantanovemila novecentosettantotto.
10.000	1.172.833	– un milione centosettantaduemila ottocentotrentatre.
10.000	1.193.060	– un milione centonovantatremila sessanta.
10.000	1.217.865	– un milione duecentodiciassettemila ottocentosessantacinque.
10.000	1.224.891	– un milione duecentoventiquattromila ottocentonovantuno.
10.000	1.228.736	– un milione duecentoventottomila settecentotrentasei.
10.000	1.254.705	– un milione duecentocinquantaquattromila settecentocinque.
10.000	1.380.574	– un milione trecentottantamila cinquecentosettantaquattro.
10.000	1.384.015	– un milione trecentottantaquattromila quindici.
10.000	1.456.783	– un milione quattrocentocinquantaseimila settecentottantatre.
10.000	1.480.925	– un milione quattrocentottantamila novecentoventicinque.
10.000	1.552.242	– un milione cinquecentocinquantaduemila duecentoquarantadue.
10.000	1.601.657	– un milione seicentunmila seicentocinquantasette.
10.000	1.662.625	– un milione seicentosessantaduemila seicentoventicinque.
10.000	1.681.629	– un milione seicentottantunmila seicentoventinove.
10.000	1.808.423	– un milione ottocentottomilaquattrocentoventitre.
10.000	1.852.878	– un milione ottocentocinquantaduemila ottocentosettantotto.
10.000	1.872.297	– un milione ottocentosettantaduemila duecentonovantasette.
10.000	1.925.020	– un milione novecentoventicinquemila venti.
10.000	1.949.360	– un milione novecentoquarantanovemila trecentosessanta.
10.000	1.956.743	– un milione novecentocinquantaseimila settecentoquarantatre.
10.000	1.970.331	– un milione novecentosettantamila trecentotrentuno.
10.000	1.981.454	– un milione novecentottantunmila quattrocentocinquantaquattro.
10.000	1.987.699	– un milione novecentottantasettemila seicentonovantanove.

SESTA SERIE (1941)

Importo del premio	Numero del buono	
1.000.000	215.206	– duecentoquindicimila duecentosei.
500.000	1.662.572	– un milione seicentosessantaduemila cinquecentosettantadue.
100.000	898.685	– ottocentonovantottomila seicentottantacinque.
100.000	1.708.740	– un milione settecentottomila settecentoquaranta.
50.000	1.088.658	– un milione ottantottomila seicentocinquantotto.
50.000	1.181.847	– un milione centottantunmila ottocentoquarantasette.
50.000	1.439.210	– un milione quattrocentotrentanovemila duecentodieci.
50.000	1.567.850	– un milione cinquecentosessantasettemila ottocentocinquanta.
10.000	62.390	– sessantaduemila trecentonovanta.
10.000	112.948	– centododicimila novecentoquarantotto.
10.000	116.317	– centosedicimila trecentodiciassette.
10.000	149.007	– centoquarantanovemila sette.
10.000	167.923	– centosessantasettemila novecentoventotto.
10.000	182.994	– centottantaduemila novecentonovantaquattro.
10.000	203.172	– duecentotremila centosettantadue.
10.000	205.582	– duecentocinquemila cinquecentottantadue.
10.000	329.954	– trecentoventinovemila novecentocinquantaquattro.
10.000	347.842	– trecentoquarantasettemila ottocentoquarantadue.
10.000	399.937	– trecentonovantanovemila novecentotrentasette.
10.000	461.748	– quattrocentosessantunmila settecentoquarantotto.
10.000	480.743	– quattrocentottantamila settecentoquarantatre.

Importo del premio	Numero del buono	
10.000	503.594	– cinquecentotremila cinquecentonovantaquattro.
10.000	508.413	– cinquecentottomila quattrocentotredici.
10.000	519.717	– cinquecentodiciannovemila settecento diciassette.
10.000	554.545	– cinquecentocinquantaquattromila cinquecentoquarantacinque.
10.000	685.982	– seicentottantacinquemila novecentottantadue.
10.000	699.762	– seicentonovantanovemila settecentosessantadue.
10.000	726.389	– settecentoventiseimila trecentottantanove.
10.000	755.661	– settecentocinquantacinquemila seicentosessantuno.
10.000	799.718	– settecentonovantanovemila settecento diciotto.
10.000	811.529	– ottocentoundicimila cinquecentoventinove.
10.000	821.303	– ottocentoventunmila ottocentotre.
10.000	846.099	– ottocentoquarantaseimila novantanove.
10.000	918.237	– novecentodiciottomila duecentotrentasette.
10.000	953.704	– novecentocinquantatremila settecentoquattro.
10.000	1.055.709	– un milione cinquantacinquemila settecentonove.
10.000	1.139.500	– un milione centotrentanovemila cinquecento.
10.000	1.283.404	– un milione duecentottantatremila quattrocentoquattro.
10.000	1.290.513	– un milione duecentonovantamila cinquecentotredici.
10.000	1.302.029	– un milione trecentoduemila ventinove.
10.000	1.414.364	– un milione quattrocentoquattordicimila trecentosessantaquattro.
10.000	1.441.303	– un milione quattrocentoquarantunmila trecentotre.
10.000	1.442.934	– un milione quattrocentoquarantaduemila novecentotrentaquattro.
10.000	1.443.370	– un milione quattrocentoquarantatremila trecentosettanta.
10.000	1.447.770	– un milione quattrocentoquarantasettemila settecentosettanta.
10.000	1.548.678	– un milione cinquecentoquarantottomila seicentosettantotto.
10.000	1.571.870	– un milione cinquecentosettantunmila ottocentosettanta.
10.000	1.607.388	– un milione seicentosettemila trecentottantotto.
10.000	1.645.333	– un milione seicentoquarantacinquemila trecentotrentatre.
10.000	1.648.078	– un milione seicentoquarantottomila settantotto.
10.000	1.752.977	– un milione settecentocinquantaduemila novecentosettantasette.
10.000	1.822.748	– un milione ottocentoventiduemila settecentoquarantotto.
10.000	1.888.307	– un milione ottocentottantottomila trecentosette.
10.000	1.910.040	– un milione novecentodiecimila quaranta.
10.000	1.911.043	– un milione novecentoundicimila quarantatre.
10.000	1.940.967	– un milione novecentoquarantamila novecentosessantasette.
10.000	1.965.135	– un milione novecentosessantacinquemila centotrentacinque.
10.000	1.986.787	– un milione novecentottantaseimila settecentottantasette.

SETTIMA SERIE (1941)

Importo del premio	Numero del buono	
1.000.000	1.041.661	– un milione quarantunmila seicentosessantuno.
500.000	1.482.963	– un milione quattrocentottantaduemila novecentosessantatre.
100.000	1.874.820	– un milione ottocentosettantaquattromila ottocentoventi.
100.000	1.885.527	– un milione ottocentottantacinquemila cinquecentoventisette.
50.000	869.195	– ottocentosessantanovemila centonovantacinque.
50.000	932.680	– novecentotrentaduemila seicentottanta.
50.000	1.013.205	– un milione tredicimila duecentocinque.
50.000	1.665.488	– un milione seicentosessantacinquemila quattrocentottantotto.
10.000	18.639	– diciottomila seicentotrentanove.
10.000	27.613	– ventisettemila seicentotredici.
10.000	102.539	– centoduemila cinquecentotrentanove.
10.000	122.547	– centoventiduemila cinquecentoquarantasette.
10.000	149.567	– centoquarantanovemila cinquecentosessantasette.
10.000	158.288	– centocinquantottomila duecentottantotto.
10.000	179.307	– centosettantanovemila trecentosette.
10.000	204.248	– duecentoquattromila duecentoquarantotto.
10.000	206.811	– duecentoseimila ottocentoundici.
10.000	277.446	– duecentosettantasettemila quattrocentoquarantasei.
10.000	298.147	– duecentonovantottomila centoquarantasette.
10.000	299.825	– duecentonovantanovemila ottocentoventicinque.
10.000	323.910	– trecentoventitremila novecentodieci.
10.000	347.245	– trecentoquarantasettemila duecentoquarantacinque.
10.000	380.037	– trecentottantamila trentasette.
10.000	431.770	– quattrocentotrentunmila settecentosettanta.
10.000	435.577	– quattrocentotrentacinquemila cinquecentosettantasette.
10.000	515.480	– cinquecentoquindicimila quattrocentottanta.
10.000	523.914	– cinquecentoventitremila novecentoquattordici.
10.000	533.133	– cinquecentotrentatremila centotrentotto.
10.000	547.926	– cinquecentoquarantasettemila novecentoventisei.
10.000	576.521	– cinquecentosettantaseimila cinquecentoventuno.
10.000	632.653	– seicentotrentaduemila seicentocinquantatre.
10.000	662.933	– seicentosessantaduemila novecentotrentatre.
10.000	686.386	– seicentottantaseimila trecentottantasei.
10.000	706.840	– settecentoseimila ottocentoquaranta.
10.000	729.410	– settecentoventinovemila quattrocento dieci.
10.000	862.517	– ottocentosessantaduemila cinquecentodiciassette.
10.000	876.866	– ottocentosettantaseimila ottocentosessantasei.
10.000	1.028.743	– un milione ventottomila settecentoquarantatre.
10.000	1.097.970	– un milione novantasettemila novecentosettanta.
10.000	1.138.348	– un milione centotrentottomila trecentoquarantotto.
10.000	1.178.609	– un milione centosettantottomila seicentonove.
10.000	1.217.499	– un milione duecentodiciassettemila quattrocentonovantanove.

Importo del premio	Numero del buono	
10.000	1.233.965	– un milione duecentotrentatremila novecentosessantacinque.
10.000	1.311.877	– un milione trecentoundicimila ottocentosettantasette.
10.000	1.365.922	– un milione trecentosessantacinquemila novecentoventidue.
10.000	1.366.227	– un milione trecentosessantaseimila duecentoventisette.
10.000	1.372.282	– un milione trecentosettantaduemila duecentottantadue.
10.000	1.426.465	– un milione quattrocentoventiseimila quattrocentosessantacinque.
10.000	1.466.560	– un milione quattrocentosessantaseimila cinquecentosessanta.
10.000	1.496.675	– un milione quattrocentonovantaseimila seicentosettantacinque.
10.000	1.541.625	– un milione cinquecentoquarantunmila seicentoventicinque.
10.000	1.615.506	– un milione seicentoquindicimila cinquecentosei.
10.000	1.765.705	– un milione settecentosessantacinquemila settecentocinque.
10.000	1.789.633	– un milione settecentottantanovemila seicentotrentatre.
10.000	1.848.297	– un milione ottocentoquarantottomila duecentonovantasette.
10.000	1.873.043	– un milione ottocentosettantatremila quarantatre.
10.000	1.902.063	– un milione novecentoduemila sessantatre.
10.000	1.996.172	– un milione novecentonovantaseimila centosettantadue.

OTTAVA SERIE (1941)

Importo del premio	Numero del buono	
1.000.000	76.977	– settantaseimila novecentosettantasette
500.000	69.363	– sessantanovemila trecentosessantatre.
100.000	477.239	– quattrocentosettantasettemila duecentotrentanove.
100.000	1.216.028	– un milione duecentosedicimila ventotto.
50.000	319.283	– trecentodiciannovemila duecentottantatre.
50.000	433.018	– quattrocentotrentatremila diciotto.
50.000	646.521	– seicentoquarantaseimila cinquecentoventuno.
50.000	1.292.164	– un milione duecentonovantaduemila centosessantaquattro.
10.000	91.151	– novantunmila centocinquantuno.
10.000	104.851	– centoquattromila ottocentocinquantuno.
10.000	172.021	– centosettantaduemila ventuno.
10.000	182.855	– centottanduemila ottocentocinquantacinque.
10.000	276.421	– duecentosettantaseimila quattrocento ventuno.
10.000	379.476	– trecentosettantanovemila quattrocentosettantasei.
10.000	435.973	– quattrocentotrentacinquemila novecentosettantatre.
10.000	509.649	– cinquecentonovemila seicentoquarantanove.
10.000	517.156	– cinquecentodiciassettemila centocinquantasei.
10.000	533.083	– cinquecentotrentatremila ottantatre.
10.000	578.584	– cinquecentosettantottomila cinquecentotrentaquattro.
10.000	597.459	– cinquecentonovantasettemila quattrocentocinquantanove.
10.000	647.292	– seicentoquarantasettemila duecentonovantadue.
10.000	746.646	– settecentoquarantaseimila seicentoquarantasei.
10.000	747.091	– settecentoquarantasettemila novantuno.
10.000	764.913	– settecentosessantaquattromila novecentotredici.
10.000	787.736	– settecentottantasettemila settecentotrentasei.
10.000	885.346	– ottocentottantacinquemila trecentoquarantasei.
10.000	939.198	– novecentotrentanovemila centonovantotto.
10.000	957.395	– novecentocinquantasettemila trecentonovantacinque.
10.000	977.871	– novecentosettantasettemila novecentosettantuno.
10.000	998.439	– novecentonovantottomila quattrocentotrentanove.
10.000	1.006.551	– un milione seimila cinquecentocinquantuno.
10.000	1.054.002	– un milione cinquantaquattromila due.
10.000	1.090.248	– un milione novantamila duecentoquarantotto.
10.000	1.101.373	– un milione centunmila trecentosettantatre.
10.000	1.147.009	– un milione centoquarantasettemila nove.
10.000	1.161.627	– un milione centosessantunmila seicentoventisette.
10.000	1.164.268	– un milione centosessantaquattromila duecentosessantotto.
10.000	1.173.887	– un milione centosettantatremila ottocentottantasette.
10.000	1.175.051	– un milione centosettantacinquemila cinquantuno.
10.000	1.273.999	– un milione duecentosettantatremila novecentonovantanove.
10.000	1.329.488	– un milione trecentoventinovemila quattrocentottantotto.
10.000	1.450.849	– un milione quattrocentocinquantamila ottocentoquarantanove.
10.000	1.506.891	– un milione cinquecentoseimila ottocentonovantuno.
10.000	1.522.978	– un milione cinquecentoventiduemila novecentosettantotto.
10.000	1.532.457	– un milione cinquecentotrentaduemila quattrocentocinquantasette.
10.000	1.539.968	– un milione cinquecentotrentanovemila novecentosessantotto.
10.000	1.541.282	– un milione cinquecentoquarantunmila duecentottantadue.
10.000	1.551.886	– un milione cinquecento cinquantunmila ottocentottantasei.
10.000	1.626.685	– un milione seicentoventiseimila seicentottantacinque.
10.000	1.689.221	– un milione seicentottantanovemila duecentoventuno.
10.000	1.698.071	– un milione seicentonovantottomila settantuno.
10.000	1.811.585	– un milione ottocentoundicimila cinquecentottantacinque.
10.000	1.833.146	– un milione ottocentotrentatremila centoquarantasei.
10.000	1.834.224	– un milione ottocentotrentaquattromila duecentoventiquattro.
10.000	1.873.820	– un milione ottocentosettantatremila ottocentoventi.
10.000	1.895.889	– un milione ottocentonovantacinquemila ottocentottantanove.
10.000	1.937.158	– un milione novecentotrentasettemila centocinquantotto.
10.000	1.984.885	– un milione novecento ottantaquattromila ottocentottantacinque.

NONA SERIE (1941)

Importo del premio	Numero del buono	
1.000.000	1.296.749	un milione duecentonovantaseimila settecentoquarantanove.
500.000	1.041.293	un milione quarantunmila duecentonovantatre.
100.000	871.353	ottocentosettantunmila trecentocinquantatre.
100.000	1.542.312	un milione cinquecentoquarantaduemila trecentododici.
50.000	483.185	quattrocentottantatremila centottantacinque.
50.000	1.541.500	un milione cinquecentoquarantunmila cinquecento.
50.000	1.711.551	un milione settecentoundicimila cinquecentocinquantuno.
50.000	1.725.698	un milione settecentoventicinquemila seicentonovantotto.
10.000	88.254	ottantottomila duecentocinquantaquattro.
10.000	90.531	novantamila cinquecentotrentuno.
10.000	97.062	novantasettemila sessantadue.
10.000	97.940	novantasettemila novecentoquaranta.
10.000	122.169	centoventiduemila centosessantanove.
10.000	263.812	duecentosessantatremila ottocentododici.
10.000	268.463	duecentosessantottomila quattrocentosessantratre.
10.000	286.922	duecentottantaseimila novecentoventidue.
10.000	399.193	trecentonovantanovemila centonovantatre.
10.000	399.335	trecentonovantanovemila trecentotrentacinque.
10.000	403.321	quattrocentotremila trecentoventuno.
10.000	433.548	quattrocentotrentatremila cinquecentoquarantotto.
10.000	439.142	quattrocentotrentanovemila centoquarantadue.
10.000	459.029	quattrocentocinquantanovemila ventinove.
10.000	528.366	cinquecentoventottomila trecentosessantasei.
10.000	537.866	cinquecentotrentasettemila ottocentosessantasei.
10.000	597.612	cinquecentonovantasettemila seicento dodici.
10.000	663.289	seicentosessantatremila duecentottantanove.
10.000	673.595	seicentosettantatremila cinquecentonovantacinque.
10.000	785.043	settecentottantacinquemila quarantatre.
10.000	797.615	settecentonovantasettemila seicentoquindici.
10.000	842.808	ottocentoquarantaduemila ottocentootto.
10.000	856.989	ottocentocinquantaseimila novecentottantanove.
10.000	867.559	ottocentosessantasettemila cinquecentocinquantanove.
10.000	953.906	novecentocinquantatremila novecentosei.
10.000	1.033.124	un milione trentatremila centoventiquattro.
10.000	1.046.493	un milione quarantaseimila quattrocentonovantatre.
10.000	1.071.795	un milione settantunmila settecentonovantacinque.
10.000	1.239.262	un milione duecentotrentanovemila duecentosessantadue.
10.000	1.286.899	un milione duecentottantaseimila ottocentonovantanove.
10.000	1.314.348	un milione trecentoquattordicimila trecentoquarantotto.
10.000	1.384.898	un milione trecentottantaquattromila ottocentonovantotto.
10.000	1.389.059	un milione trecentottantanovemila cinquantanove.
10.000	1.393.283	un milione trecentonovantatremila duecentottantatre.
10.000	1.395.340	un milione trecentonovantacinquemila trecentoquaranta.
10.000	1.400.158	un milione quattrocentomila centocinquantotto.
10.000	1.410.781	un milione quattrocentodiecimila settecentottantuno.
10.000	1.416.035	un milione quattrocentosedicimila trentacinque.
10.000	1.483.828	un milione quattrocentottantatremila ottocentoventotto.
10.000	1.549.202	un milione cinquecentoquarantanovemila duecentodue.
10.000	1.567.039	un milione cinquecentosessantasettemila trentanove.
10.000	1.579.422	un milione cinquecentosettantanovemila quattrocentoventidue.
10.000	1.612.713	un milione seicentododicimila settecentotredici.
10.000	1.628.395	un milione seicentoventottomila trecentonovantacinque.
10.000	1.709.019	un milione settecentonovemila diciannove.
10.000	1.713.324	un milione settecentotredicimila trecentoventiquattro.
10.000	1.824.120	un milione ottocentoventiquattromila centoventi.
10.000	1.884.429	un milione ottocentottantaquattromila quattrocentoventinove.
10.000	1.973.625	un milione novecentosettantatremila seicentoventicinque.
10.000	1.981.328	un milione novecentottantunmila trecentoventotto.

SERIE A (1943)

Importo del premio	Numero del buono	
1.000.000	631.715	seicentotrentunmila settecentoquindici.
500.000	155.752	centocinquantacinquemila settecentocinquantadue.
100.000	45.136	quarantacinquemila centotrentasei.
100.000	539.872	cinquecentotrentanovemila ottocentosettantadue.
100.000	699.995	seicentonovantanovemila novecentonovantacinque.
100.000	868.405	ottocentosessantottomila quattrocentocinque.
100.000	1.041.618	un milione quarantunmila seicentodiciotto.
100.000	1.049.474	un milione quarantanovemila quattrocentosettantaquattro.
100.000	1.181.678	un milione centottantunmila seicentosettantotto.
100.000	1.488.084	un milione quattrocentottantottomila ottantaquattro.
100.000	1.701.505	un milione settecentunmila cinquecentocinque.
100.000	1.756.109	un milione settecentocinquantaseimila centonove.

SERIE B (1943)

Importo del premio	Numero del buono	
1.000.000	**668.907**	– seicentosessantottomila novecentosette
500.000	**1.528.330**	– un milione cinquecentoventottomila trecentotrenta.
100.000	**48.838**	– quarantottomila ottocentotrentotto.
100.000	**221.747**	– duecentoventunmila settecentoquarantasette.
100.000	**550.922**	– cinquecentocinquantamila novecentoventidue.
100.000	**551.822**	– cinquecentocinquantunmila ottocentoventidue.
100.000	**592.424**	– cinquecentonovantaduemila quattrocentoventiquattro.
100.000	**723.813**	– settecentoventitremila ottocentotredici.
100.000	**1.257.852**	– un milione duecentocinquantasettemila ottocentocinquantadue.
100.000	**1.341.170**	– un milione trecentoquarantunmila centosettanta.
100.000	**1.341.236**	– un milione trecentoquarantunmila duecentotrentasei.
100.000	**1.913.498**	– un milione novecentotredicimila quattrocentonovantotto.

SERIE C (1943)

Importo del premio	Numero del buono	
1.000.000	**1.803.651**	– un milione ottocentotremila seicento cinquantuno.
500.000	**490.742**	– quattrocentonovantamila settecentoquarantadue.
100.000	**384.018**	– trecentottantaquattromila diciotto.
100.000	**1.006.474**	– un milione seimila quattrocento settantaquattro.
100.000	**1.259.749**	– un milione duecentocinquantanovemila settecentoquarantanove.
100.000	**1.262.721**	– un milione duecentosessantaduemila settecentoventuno.
100.000	**1.467.321**	– un milione quattrocentosessantasettemila trecentoventuno.
100.000	**1.513.501**	– un milione cinquecentotredicimila cinquecento uno.
100.000	**1.733.125**	– un milione settecentotrentatremila centoventicinque.
100.000	**1.773.635**	– un milione settecentosettantatremila seicentotrentacinque.
100.000	**1.804.991**	– un milione ottocentoquattromila novecentonovantuno.
100.000	**1.976.927**	– un milione novecentosettantaseimila novecentoventisette.

SERIE D (1943)

Importo del premio	Numero del buono	
1.000.000	**1.432.865**	– un milione quattrocentotrentaduemila ottocentosessantacinque.
500.000	**1.548.680**	– un milione cinquecentoquarantottomila seicentottanta.
100.000	**434.922**	– quattrocentotrentaquattromila novecentoventidue.
100.000	**541.665**	– cinquecentoquarantunmila seicento sessantacinque.
100.000	**888.454**	– ottocentottantottomila quattrocentocinquantaquattro.
100.000	**918.231**	– novecentodiciottomila duecentotrentuno.
100.000	**995.583**	– novecentonovantacinquemila cinquecentottantatre.
100.000	**1.128.702**	– un milione centoventottomila settecentodue.
100.000	**1.666.957**	– un milione seicentosessantaseimila novecentocinquantasette.
100.000	**1.690.177**	– un milione seicentonovantamila centosettantasette.
100.000	**1.933.107**	– un milione novecentotrentatremila centosette.
100.000	**1.964.893**	– un milione novecentosessantaquattromila ottocentonovantatre.

SERIE E (1943)

Importo del premio	Numero del buono	
1.000.000	**632.940**	– seicentotrentaduemila novecentoquaranta.
500.000	**1.807.574**	– un milione ottocentosettemila cinquecentosettantaquattro.
100.000	**124.215**	– centoventiquattromila duecentoquindici.
100.000	**287.990**	– duecentottantasettemila novecentonovanta.
100.000	**357.614**	– trecentocinquantasettemila seicentoquattordici.
100.000	**572.902**	– cinquecentosettantaduemila novecentodue.
100.000	**601.932**	– seicentunmila novecentotrentadue.
100.000	**669.639**	– seicentosessantanovemila seicentotrentanove.
100.000	**772.232**	– settecentosettantaduemila duecentotrentadue.
100.000	**882.052**	– ottocentottantaduemila cinquantadue.
100.000	**1.756.306**	– un milione settecentocinquantaseimila trecentosei.
100.000	**1.887.092**	– un milione ottocentottantasettemila novantadue.

SERIE F (1943)

Importo del premio	Numero del buono	
1.000.000	1.567.711	– un milione cinquecentosessantasettemila settecento undici.
500.000	807.710	– ottocentosettemila settecentodieci.
100.000	308.519	– trecentottomila cinquecentodiciannove.
100.000	445.846	– quattrocentoquarantacinquemila ottocentoquarantasei.
100.000	594.377	– cinquecentonovantaquattromila trecentosettantasette.
100.000	996.507	– novecentonovantaseimila cinquecentosette.
100.000	1.109.788	– un milione centonovemila settecento ottantotto.
100.000	1.385.657	– un milione trecentottantacinquemila seicentocinquantasette.
100.000	1.782.708	– un milione settecentottantaduemila settecento otto.
100.000	1.882.479	– un milione ottocentottantaduemila quattrocentosettantanove.
100.000	1.924.871	– un milione novecentoventiquattromila ottocentosettantuno.
100.000	1.952.302	– un milione novecentocinquantaduemila trecentodue.

SERIE G (1943)

Importo del premio	Numero del buono	
1.000.000	1.908.753	– un milione novecentottomila settecentocinquantatre.
500.000	457.470	– quattrocentocinquantasettemila quattrocentosettanta.
100.000	63.426	– sessantatremila quattrocentoventisei.
100.000	396.309	– trecentonovantaseimila trecentonove.
100.000	797.602	– settecentonovantasettemila seicentodue.
100.000	976.306	– novecentosettantaseimila trecentosei.
100.000	1.148.096	– un milione centoquarantottomila novantasei.
100.000	1.154.266	– un milione centocinquantaquattromila duecentosessantasei.
100.000	1.188.267	– un milione centottantottomila duecentosessantasette.
100.000	1.305.179	– un milione trecentocinquemila centosettantanove.
100.000	1.337.692	– un milione trecentotrentasettemila seicentonovantadue.
100.000	1.934.452	– un milione novecentotrentaquattromila quattrocentocinquantadue.

La Commissione:
Il Presidente: POTENZA.

Membri: JANNARONE - GENTILUCCI - CARDINALI - VIOLI.

Il Segretario: BUCCILLI.

ELENCO DEI PREMI su Buoni del Tesoro novennali 1940 e 1941 dei quali non è stato chiesto il pagamento a tutto il mese di Ottobre 1938.

PRIMA SERIE (1940)

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione
10.331	10.000	XIV	aprile 1938
29.342	10.000	X	aprile 1936
65.821	10.000	IX	novembre 1935
78.199	10.000	XII	aprile 1937
91.676	10.000	XII	aprile 1937
107.093	10.000	IX	novembre 1935
197.047	10.000	XIV	aprile 1938
212.143	10.000	XIII	novembre 1937
215.698	10.000	XII	aprile 1937
240.830	10.000	X	aprile 1936
252.453	10.000	XIV	aprile 1938
263.331	10.000	VII	novembre 1934
295.891	10.000	XIII	novembre 1937
346.532	10.000	XIII	novembre 1937
352.636	10.000	XII	aprile 1937
360.164	10.000	XIV	aprile 1938
363.688	10.000	XIV	aprile 1938
387.888	10.000	XI	novembre 1936
392.957	10.000	XI	novembre 1936
398.378	10.000	XIV	aprile 1938
399.834	10.000	XIV	aprile 1938
455.607	10.000	X	aprile 1936
464.218	10.000	IV	aprile 1933
519.874	10.000	X	aprile 1936
521.391	50.000	XII	aprile 1937
567.512	10.000	XIV	aprile 1938
610.158	10.000	V	novembre 1933
627.078	10.000	X	aprile 1936
669.792	10.000	XIII	novembre 1937
692.619	10.000	XIV	aprile 1938
727.901	50.000	VII	novembre 1934
773.456	10.000	XI	novembre 1936
775.584	10.000	X	aprile 1936
823.537	10.000	XIII	novembre 1937
830.075	10.000	XII	aprile 1937
953.238	10.000	VI	aprile 1934
1.079.992	10.000	XIII	novembre 1937
1.091.855	100.000	XII	aprile 1937
1.157.943	10.000	XII	aprile 1937
1.303.272	10.000	XI	novembre 1936
1.418.742	10.000	XI	novembre 1936
1.428.513	10.000	VIII	aprile 1935
1.435.544	10.000	VI	aprile 1934
1.445.783	10.000	XIII	novembre 1937
1.519.094	10.000	XIII	novembre 1937
1.532.227	10.000	XII	aprile 1937
1.533.137	10.000	XIV	aprile 1938
1.642.981	10.000	XIV	aprile 1938
1.899.679	10.000	XIII	novembre 1937
1.930.751	10.000	XIV	aprile 1938

SECONDA SERIE (1940)

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione
23.082	10.000	X	aprile 1936
23.397	10.000	XIV	aprile 1938
49.800	50.000	XIV	aprile 1938
70.636	10.000	IX	novembre 1935
72.379	10.000	XII	aprile 1937
160.348	10.000	VIII	aprile 1935
206.372	10.000	VI	aprile 1934
215.492	10.000	X	aprile 1936
291.291	100.000	X	aprile 1936
321.967	10.000	XIV	aprile 1938
322.609	10.000	XIV	aprile 1938
358.503	10.000	XIV	aprile 1938
370.956	10.000	XII	aprile 1937
423.317	10.000	XI	novembre 1936
443.277	10.000	XIII	novembre 1937
446.584	10.000	XIII	novembre 1937
546.794	10.000	XIII	novembre 1937
636.713	10.000	XI	novembre 1936
669.915	10.000	XIV	aprile 1938
675.600	10.000	XIV	aprile 1938
676.928	10.000	XIV	aprile 1938
734.509	10.000	XIII	novembre 1937
770.887	10.000	XIV	aprile 1938
774.064	10.000	XIV	aprile 1938
882.657	10.000	IX	novembre 1935
903.205	10.000	XIV	aprile 1938
922.895	10.000	V	novembre 1933
928.749	10.000	XII	aprile 1937
972.172	10.000	X	aprile 1936
1.041.907	10.000	XIV	aprile 1938
1.200.978	10.000	XIV	aprile 1938
1.220.250	10.000	V	novembre 1933
1.250.613	10.000	XIII	novembre 1937
1.250.845	10.000	XIII	novembre 1937
1.337.014	50.000	XIV	aprile 1938
1.345.438	500.000	XIV	aprile 1938
1.356.989	10.000	XI	novembre 1936
1.364.653	10.000	XII	aprile 1937
1.375.708	10.000	XII	aprile 1937
1.411.442	10.000	V	novembre 1933
1.423.820	10.000	XIV	aprile 1938
1.428.556	10.000	XIV	aprile 1938
1.448.303	10.000	XIII	novembre 1937
1.527.690	10.000	VII	novembre 1934
1.529.105	10.000	X	aprile 1936
1.548.194	10.000	XIV	aprile 1938
1.593.648	10.000	XI	novembre 1936
1.771.711	10.000	XII	aprile 1937

TERZA SERIE (1940)

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione
21.582	10.000	VII	novembre 1934
24.164	10.000	XII	aprile 1937
139.452	10.000	XIII	novembro 1937
139.988	10.000	XIV	aprile 1938
307.106	500.000	XIII	novembre 1937
307.788	10.000	XIV	aprile 1938
316.099	10.000	XI	novembre 1936
318 052	10.000	XIII	novembre 1937
344.983	10.000	VII	novembre 1934
389.051	10.000	XII	aprile 1937
433.997	50.000	XII	aprile 1937
448.787	10.000	XIII	novembre 1937
532.613	10.000	XII	aprile 1937
649.438	10.000	XIV	aprile 1938
654.555	10.000	XIII	novembre 1937
714.501	10.000	VIII	aprile 1935
799.025	50.000	XIII	novembre 1937
805.458	10.000	XIII	novembre 1937
810.117	10.000	XIV	aprile 1938
828.576	10.000	IX	novembre 1935
831.610	10.000	XIII	novembre 1937
831.834	10.000	XIII	novembre 1937
851.578	10.000	XII	aprile 1937
855.006	10.000	IX	novembre 1935
938.305	500.000	IX	novembre 1935
939.553	10.000	IX	novembre 1935
988.526	10.000	VI	aprile 1934
990.526	10.000	X	aprile 1936
1.028.885	10.000	XIV	aprile 1938
1.066.619	10.000	XI	novembre 1936
1.120.878	10.000	XII	aprile 1937
1.125.958	50.000	VIII	aprile 1935
1.152.468	10.000	XIV	aprile 1938
1.157.357	10.000	VIII	aprile 1935
1.167.378	10.000	VII	novembre 1934
1.192.061	10.000	XIV	aprile 1938
1.221.290	10.000	XIV	aprile 1938
1.368.476	10.000	X	aprile 1936

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
1.402.925	10.000	IX	novembre	1935
1.463.445	10.000	XIII	novembre	1937
1.500.549	10.000	XIV	aprile	1938
1.557.510	10.000	XII	aprile	1937
1.603.658	10.000	VI	aprile	1934
1.727.040	10.000	XII	aprile	1937
1.734.876	10.000	XIV	aprile	1938

QUARTA SERIE (1940)

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
5.093	10.000	VIII	aprile	1935
24.133	10.000	XI	novembre	1936
36.304	10.000	V	novembre	1933
71.177	10.000	XIII	novembre	1937
79.255	10.000	XIV	aprile	1938
91.119	10.000	XIV	aprile	1938
120.562	10.000	VI	aprile	1934
125.936	**100.000**	XII	aprile	1937
140.487	10.000	XIII	novembre	1937
152.883	10.000	X	aprile	1936
168.284	**50.000**	XI	novembre	1936
170.919	10.000	VIII	aprile	1935
203.929	10.000	XIII	novembre	1937
225.421	10.000	XIII	novembre	1937
297.848	10.000	XIII	novembre	1937
309.487	10.000	XIV	aprile	1938
356.549	10.000	XIV	aprile	1938
373.631	10.000	XIII	novembre	1937
384.188	10.000	V	novembre	1933
400.294	10.000	XIII	novembre	1937
433.739	10.000	VII	novembre	1934
500.677	10.000	IX	novembre	1935
511.773	10.000	XII	aprile	1937
516.023	**100.000**	X	aprile	1936
578.381	10.000	XIV	aprile	1938
654.811	10.000	XIII	novembre	1937
700.879	10.000	XI	novembre	1936
762.151	**50.000**	XI	novembre	1936
816.464	10.000	XI	novembre	1936
924.074	10.000	XIII	novembre	1937
975.225	10.000	XIII	novembre	1937
987.349	**100.000**	XIV	novembre	1938
1.001.154	10.000	XIII	novembre	1937
1.098.825	10.000	XII	aprile	1937
1.255.652	10.000	XI	novembre	1936
1.316.873	10.000	IX	novembre	1935
1.318.228	10.000	VI	aprile	1934
1.557.962	10.000	XIV	aprile	1938
1.783.706	10.000	VIII	aprile	1935
1.894.438	10.000	XIV	aprile	1938

QUINTA SERIE (1940)

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
48.442	10.000	XI	novembre	1936
63.246	10.000	XII	aprile	1937
67.657	10.000	VIII	aprile	1935
271.914	10.000	V	novembre	1933
279.959	10.000	XI	novembre	1936
292.975	10.000	IX	novembre	1935
297.009	10.000	XIII	novembre	1937
336.221	10.000	XIII	novembre	1937
451.945	**50.000**	XIII	novembre	1937
513.152	10.000	XIV	aprile	1938
519.113	**100.000**	VII	novembre	1934
555.200	10.000	XIV	aprile	1938
738.232	10.000	XIV	aprile	1938
739.464	10.000	XIII	novembre	1937
746.415	10.000	V	novembre	1933
861.008	**50.000**	X	aprile	1936
898.966	10.000	X	aprile	1936
1.024.099	10.000	XIII	novembre	1937
1.040.581	10.000	XIV	aprile	1938
1.085.758	10.000	VI	aprile	1934
1.089.987	10.000	XIV	aprile	1938
1.096.938	10.000	V	novembre	1933
1.104.896	10.000	X	aprile	1936
1.105.093	10.000	V	novembre	1933
1.142.035	10.000	XI	novembre	1936
1.147.375	10.000	XIV	aprile	1938
1.184.535	10.000	IX	novembre	1935
1.192.875	10.000	XIV	aprile	1938
1.239.135	10.000	XI	novembre	1936
1.301.307	10.000	XIII	novembre	1937
1.301.328	10.000	XII	aprile	1937
1.331.652	**1.000.000**	X	aprile	1936
1.429.009	10.000	VI	aprile	1934
1.455.422	10.000	XIII	novembre	1937
1.491.757	10.000	XI	novembre	1936
1.704.784	10.000	XIV	aprile	1938
1.709.128	10.000	XIII	novembre	1937
1.710.486	10.000	XI	novembre	1936
1.712.237	10.000	XIII	novembre	1937
1.771.806	10.000	XIII	novembre	1937
1.800.864	10.000	X	aprile	1936
1.809.934	10.000	XI	novembre	1936
1.887.335	10.000	X	aprile	1936
1.894.864	10.000	XIV	aprile	1938

SESTA SERIE (1941)

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
39.362	10.000	XII	aprile	1938
41.396	**50.000**	XII	aprile	1938
43.669	10.000	IX	novembre	1936
58.780	10.000	VIII	aprile	1936
62.393	10.000	V	novembre	1934
90.435	10.000	X	aprile	1937
115.029	**50.000**	IV	aprile	1934
158.762	10.000	VII	novembre	1935
162.424	10.000	IX	novembre	1936
238.458	**50.000**	VI	aprile	1935
255.794	10.000	XII	aprile	1938
259.447	10.000	V	novembre	1934
270.673	10.000	XII	aprile	1938
284.341	10.000	XI	novembre	1937
326.391	10.000	V	novembre	1934
333.036	10.000	VI	aprile	1935
391.238	**500.000**	III	novembre	1933
430.173	10.000	V	novembre	1934
473.391	10.000	V	novembre	1934
544.947	10.000	XI	novembre	1937
568.143	10.000	VII	novembre	1935
630.254	10.000	XI	novembre	1937
640.435	10.000	IX	novembre	1936
753.949	10.000	VIII	aprile	1936
816.636	10.000	IV	aprile	1934
841.689	10.000	XI	novembre	1937
851.252	10.000	IX	novembre	1936
869.430	**50.000**	VIII	aprile	1936
886.169	**50.000**	X	aprile	1937
915.524	10.000	XII	aprile	1938
929.650	10.000	XI	novembre	1937
992.665	10.000	VIII	aprile	1936
1.098.085	10.000	IX	novembre	1936
1.131.685	10.000	IX	novembre	1936
1.178.552	10.000	XII	aprile	1938
1.188.640	10.000	VI	aprile	1935
1.240.560	**50.000**	XII	aprile	1938
1.289.494	10.000	VIII	aprile	1936
1.292.509	10.000	XII	aprile	1938
1.325.490	10.000	VIII	aprile	1936
1.328.270	10.000	XI	novembre	1937
1.371.788	10.000	VIII	aprile	1936
1.372.498	10.000	XI	novembre	1937
1.422.246	**50.000**	XII	aprile	1938
1.455.316	10.000	IV	aprile	1934
1.462.430	10.000	XII	aprile	1938
1.469.299	10.000	X	aprile	1937
1.502.693	10.000	VIII	aprile	1936
1.555.956	10.000	XI	novembre	1937
1.575.178	10.000	III	novembre	1933
1.605.965	10.000	VI	aprile	1935
1.638.169	10.000	VI	aprile	1935
1.709.833	10.000	XI	novembre	1937

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
1.741.691	10.000	V	novembre	1934
1.755.944	10.000	XI	novembre	1937
1.815.125	10.000	XI	novembre	1937
1.815.251	10.000	XII	aprile	1938
1.817.544	10.000	X	aprile	1937
1.978.845	10.000	XII	aprile	1938
1.980.127	10.000	XI	novembre	1937
1.995.430	10.000	XII	aprile	1938

SETTIMA SERIE (1941)

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
3.983	10.000	VI	aprile	1935
71.225	10.000	IX	novembre	1936
120.303	1.000.000	IX	novembre	1936
127.494	10.000	XII	aprile	1938
129.795	10.000	XI	novembre	1937
132.424	10.000	IX	novembre	1936
140.319	10.000	XII	aprile	1938
169.300	10.000	XII	aprile	1938
255.360	50.000	XII	aprile	1938
302.288	10.000	X	aprile	1937
337.180	50.000	XI	novembre	1937
423.992	10.000	XI	novembre	1937
433.350	10.000	XII	aprile	1938
474.848	10.000	VI	aprile	1935
532.989	10.000	VIII	aprile	1936
569.312	10.000	III	novembre	1933
610.418	10.000	IX	novembre	1936
616.436	10.000	XII	aprile	1938
735.116	10.000	VII	novembre	1935
735.776	100.000	XI	novembre	1937
794.659	10.000	IV	aprile	1934
801.544	10.000	X	aprile	1937
841.401	10.000	XI	novembre	1937
880.446	100.000	IX	novembre	1936
958.776	10.000	VII	novembre	1935
979.907	10.000	VI	aprile	1935
981.393	10.000	XI	novembre	1937
1.002.941	50.000	V	novembre	1934
1.038.189	1.000.000	X	aprile	1937
1.051.079	10.000	X	aprile	1937
1.152.631	50.000	XII	aprile	1938
1.209.115	10.000	VIII	aprile	1936
1.214.740	10.000	XII	aprile	1938
1.241.933	10.000	IX	novembre	1936
1.264.352	10.000	XI	novembre	1937
1.272.791	10.000	XII	aprile	1938
1.360.685	50.000	IV	aprile	1934
1.385.468	10.000	XI	novembre	1937
1.496.704	10.000	IV	aprile	1934
1.499.513	10.000	XII	aprile	1938
1.590.255	10.000	VII	novembre	1935
1.621.695	10.000	XI	novembre	1937
1.624.611	10.000	XI	novembre	1937
1.627.734	10.000	XII	aprile	1938
1.740.792	10.000	XII	aprile	1938
1.852.137	10.000	VI	aprile	1935

OTTAVA SERIE (1941)

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
36.011	10.000	IX	novembre	1936
70.741	10.000	X	aprile	1937
80.536	10.000	VIII	aprile	1936
123.294	10.000	IX	novembre	1936
148.932	10.000	VII	novembre	1935
181.212	10.000	VII	novembre	1935
204.279	10.000	VIII	aprile	1936
301.201	10.000	XI	novembre	1937
310.171	10.000	XII	aprile	1938
343.959	10.000	X	aprile	1937
349.845	10.000	XII	aprile	1938
406.365	10.000	X	aprile	1937
448.475	10.000	IX	novembre	1936
524.570	10.000	III	novembre	1933
538.424	10.000	XII	aprile	1938
566.251	10.000	IX	novembre	1936
606.122	10.000	IX	novembre	1936
608.048	10.000	VI	aprile	1935
631.993	10.000	V	novembre	1934
634.355	10.000	VII	novembre	1935
647.067	10.000	IX	novembre	1936
654.798	10.000	X	aprile	1937
690.820	10.000	X	aprile	1937
710.127	10.000	XI	novembre	1937
710.275	10.000	VII	novembre	1935
794.496	10.000	VII	novembre	1935
815.812	10.000	VIII	aprile	1936
829.199	10.000	VI	aprile	1935
862.129	10.000	XII	aprile	1938
871.797	10.000	XII	aprile	1938
1.048.442	10.000	XII	aprile	1938
1.185.043	50.000	V	novembre	1934
1.190.786	10.000	XII	aprile	1938
1.205.263	10.000	X	aprile	1937
1.436.181	10.000	XI	novembre	1937
1.493.924	10.000	VII	novembre	1935
1.632.139	10.000	XII	aprile	1938

NONA SERIE (1941)

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
19.741	10.000	V	novembre	1934
56.353	10.000	XII	aprile	1938
67.131	10.000	XI	novembre	1937
108.401	10.000	VII	novembre	1935
114.095	10.000	X	aprile	1937
153.160	10.000	VI	aprile	1935
165.834	10.000	XII	aprile	1938
187.699	10.000	IV	aprile	1934
190.811	10.000	XII	aprile	1938
211.564	10.000	IX	novembre	1936
219.087	10.000	XI	novembre	1937
231.928	10.000	VII	novembre	1935
294.039	10.000	XII	aprile	1938
333.628	10.000	VIII	aprile	1936
401.547	10.000	VII	novembre	1935
438.841	10.000	XI	novembre	1937
442.786	10.000	IX	novembre	1936
459.805	10.000	XI	novembre	1937
510.971	10.000	XII	aprile	1938
511.273	10.000	VII	novembre	1935
517.161	10.000	XI	novembre	1937
695.526	10.000	VI	aprile	1935
709.501	10.000	X	aprile	1937
715.816	10.000	IV	aprile	1934
769.902	10.000	X	aprile	1937
802.778	10.000	XI	novembre	1937
807.353	10.000	XI	novembre	1937
820.338	50.000	XII	aprile	1938
822.624	10.000	IV	aprile	1934
860.488	10.000	XI	novembre	1937
873.993	10.000	X	aprile	1937
941.767	10.000	VII	novembre	1935
965.534	100.000	VI	aprile	1935
1.027.396	10.000	XII	aprile	1938
1.060.686	50.000	VII	novembre	1935
1.087.983	10.000	XII	aprile	1938
1.102.692	10.000	VIII	aprile	1936
1.265.227	50.000	XII	aprile	1938
1.380.019	10.000	VI	aprile	1935
1.431.265	10.000	V	novembre	1934

ELENCO DEI PREMI su Buoni del Tesoro novennali 1943 dei quali non è stato chiesto il pagamento a tutto il mese di Ottobre 1938.

SERIE A.

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
2.922	100.000	VII	aprile	1937
32.810	100.000	VIII	novembre	1937
260.335	1.000.000	VII	aprile	1937
356.174	100.000	VIII	novembre	1937
430.445	100.000	VIII	novembre	1937
646.387	100.000	IX	aprile	1938
699.697	100.000	III	aprile	1935
746.050	100.000	IV	novembre	1935
787.982	100.000	II	novembre	1934
817.191	100.000	IV	novembre	1935
845.163	100.000	IV	novembre	1935
854.386	1.000.000	VIII	novembre	1937
986.975	100.000	VIII	novembre	1937
1.048.485	100.000	VII	aprile	1937
1.213.075	100.000	IV	novembre	1935
1.227.854	500.000	VI	novembre	1936
1.333.075	100.000	VI	novembre	1936
1.624.142	100.000	V	aprile	1936
1.628.782	500.000	IX	aprile	1938
1.736.163	100.000	IX	aprile	1938
1.807.123	500.000	VII	aprile	1937

SERIE B.

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
20.557	100.000	VIII	novembre	1937
51.030	100.000	II	novembre	1934
873.122	100.000	IX	aprile	1938
1.015.513	100.000	VIII	novembre	1937
1.519.745	100.000	VIII	novembre	1937

SERIE C.

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
46.989	100.000	VII	aprile	1937
106.383	100.000	VII	aprile	1937
139.261	100.000	IX	aprile	1938
468.299	100.000	IX	aprile	1938
483.406	100.000	VIII	novembre	1937
1.828.771	100.000	II	novembre	1934
1.833.917	500.000	III	aprile	1935

SERIE D.

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
192.214	100.000	VII	aprile	1937
249.018	100.000	IV	novembre	1935
258.637	100.000	IX	aprile	1938
359.865	100.000	IX	aprile	1938
419.896	1.000.000	IX	aprile	1938
455.653	100.000	IX	aprile	1938
875.914	100.000	VI	novembre	1936
1.116.731	100.000	VII	aprile	1937
1.175.172	100.000	IX	aprile	1938
1.373.738	100.000	IX	aprile	1938
1.759.106	100.000	VII	aprile	1937

SERIE E.

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
397.294	100.000	VII	aprile	1937
538.475	100.000	VIII	novembre	1937
717.688	500.000	IX	aprile	1938
797.765	100.000	IV	novembre	1935
1.063.490	100.000	VIII	novembre	1937
1.195.081	100.000	V	aprile	1936
1.329.919	100.000	I	aprile	1934
1.413.164	100.000	IV	novembre	1935

SERIE F.

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
56.323	100.000	IX	aprile	1938
108.351	100.000	VI	novembre	1936
277.767	100.000	VII	aprile	1937
440.794	100.000	VII	aprile	1937
494.117	100.000	IX	aprile	1938
515.861	1.000.000	V	aprile	1936
726.846	100.000	VI	novembre	1936
752.026	1.000.000	VII	aprile	1937
986.074	1.000.000	IX	aprile	1938
986.468	100.000	III	aprile	1935

SERIE G.

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
227.634	100.000	IV	novembre	1935
320.470	100.000	IX	aprile	1938
729.667	100.000	VII	aprile	1937

SERIE H.

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
223.287	100.000	II	novembre	1935
443.329	100.000	IV	novembre	1936
484.676	100.000	III	aprile	1936
647.464	100.000	III	aprile	1936
1.413.078	100.000	IV	novembre	1936

SERIE I.

N. del Buono premiato	Importo del premio (Lire)	Numero della estrazione	Data di estrazione	
193.000	100.000	III	aprile	1936
394.174	100.000	IV	novembre	1936
475.525	100.000	VI	novembre	1937
576.270	100.000	IV	novembre	1936
744.944	100.000	III	aprile	1936
834.405	100.000	III	aprile	1936
853.292	100.000	IV	novembre	1936
1.041.241	100.000	VI	novembre	1937
1.439.536	100.000	IV	novembre	1936

(3801)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2102085) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 0.10

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 256 del 10 novembre 1938-XVII

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEFONO: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE. — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei gradi iniziali delle varie categorie di personale dipendente dall'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Concorso a 63 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale . . *Pag.* 2

Concorso speciale a 31 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale . . » 4

Concorso a 20 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale . . . . » 7

Concorso speciale a 20 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale . . . . . . » 9

Concorso a 3 posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale . . . . . *Pag.* 11

Concorso a 44 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa dei Regi provveditorati agli studi . . . . » 13

Concorso a 34 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi . . . . » 15

Concorso a 28 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dei Regi provveditorati agli studi » 18

Concorso a 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi » 21

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 63 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;
Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096;
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza a bandire per l'anno 1939-XVII pubblici concorsi per l'ammissione ed impiego nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami a 63 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche conseguito in una Università del Regno oppure nel Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddeta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione dal servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

E' fatta salva la facoltà ai concorrenti ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personal-

mente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare; in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante un apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7° del precedente art. 2;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 9° del precedente art. 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937 prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo;

o) una dichiarazione nella quale il candidato sotto la sua personale responsabilità, dichiara di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 7.

L'esame di concorso consisterà di tre prove scritte e di una prova orale le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ed ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1076, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: BOTTAI

Concorso speciale a 31 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per esami, a 31 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso può prendere parte, qualunque sia l'età, purchè abbia compiuto il 18° anno alla data del presente decreto, il personale di ruolo appartenente al gruppo *B* e il personale comunque non di ruolo — esclusi i salariati — in servizio, alla data del 21 luglio 1938-XVI, in qualsiasi Amministrazione dello Stato — compresi tutti gli istituti, scuole ed enti dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale — e negli uffici amministrativi del Regio commissariato per le scuole rurali, già dipendenti dall'Opera nazionale Balilla, e dell'Opera nazionale per l'Italia Redenta.

I concorrenti debbono essere muniti di diploma di laurea in giurisprudenza o in lettere e in filosofia o in scienze politiche conseguito in una Università del Regno oppure nel Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta* Ufficiale del Regno.

Nel trasmettere le domande le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio;

b) per il personale non di ruolo, un'attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

E' fatta salva la facoltà ai concorrenti ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomare l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, o per la causa fascista, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le due prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), del regolamento approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821.

Per quanto riguarda lo svolgimento degli esami e le votazioni prescritte perchè si intendano superati gli esami stessi si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, delle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: Bottai

Concorso a 20 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire per l'anno 1939-XVII pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a 20 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari. Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il suddetto limite massimo è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista alla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo, da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione dal servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica dal Segretario o da uno dei Vive segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa

non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza d'operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6° del precedente art. 2;

l) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

m) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 8 del precedente art. 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937 prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo;

n) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli, dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento dei posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza l'aver prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa

Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero ed a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-II, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: BOTTAI

Concorso speciale a 20 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per titoli, a 20 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso può prendere parte, qualunque sia l'età, purchè abbia compiuto il 18° anno alla data del presente decreto, il personale comunque in servizio non di ruolo, alla data del 21 luglio 1938-XVI, in qualsiasi Amministrazione dello Stato — compresi tutti gli istituti, scuole ed enti dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale — e negli uffici amministrativi del Regio commissariato per le scuole rurali, già dipendenti dall'Opera nazionale Balilla, e dell'Opera nazionale per l'Italia Redenta.

I concorrenti debbono aver superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel trasmettere le domande le Amministrazioni dovranno corredarle da una dichiarazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data, la qualifica che riveste e le mansioni disimpegnate; dovranno inoltre allegare un rapporto riservato sulle attitudini dimostrate nel disimpegno delle mansioni stesse e sulla condotta.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza d'operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

m) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento dei posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza l'aver prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed a coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza delle operazioni suddette, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-II, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: BOTTAI

Concorso a 3 posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;

Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza a bandire per l'anno 1939-XVII pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a 3 posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore e siano provvisti della patente di abilitazione a condurre autoveicoli.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari. Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, i decorati al valor militare, e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di anni due per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrottamente servizio civile non di ruolo, da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione di servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato debbono risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa

non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio e certificato comprovante il possesso della patente automobilistica;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficiale del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, da presentarsi dai coniugati con o senza prole, dai vedovi con prole e da coloro che si trovino nelle condizioni previste dal comma 6° del precedente art. 2;

l) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

m) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 8° del precedente art. 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937 prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo;

n) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1°, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza aver prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi ed orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, e a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto 30 ottobre 1924-II, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-XI, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno del 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: BOTTAI.

Concorso a 44 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre del 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1097;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza a bandire per l'anno 1939-XVII pubblici concorsi per l'ammissione ad impiego nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 44 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche conseguite in una Università del Regno oppure nel Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O., i cittadini, che, in servizio militare non isolato all'estero, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri precedenti concorsi per posti di vice segretario nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui allo art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare, o in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel quale caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 del precedente articolo 2;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e coniugati di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma nono del precedente articolo 2, dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo;

o) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati dovranno inoltre presentare, insieme a quelli di rito, tutti quei documenti che attribuiscono in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'Autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente articolo 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consisterà in tre prove scritte e di una prova orale le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze, e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi ed agli orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, delle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n 2179.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: BOTTAI

Concorso a 34 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1097;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire per l'anno 1939-XVII pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 31 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo *B*) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un Istituto regio o pareggiato.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18; oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV oppure abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quello ferroviario, che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri precedenti concorsi per posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al P. N. F. o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F. oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di

costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7° del precedente art. 2;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 9° del precedente art. 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo;

o) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati dovranno inoltre presentare, insieme a quelli di rito, tutti quei documenti che attribuiscono in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed esser muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari per servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorsi banditi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, dal Ministro dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nonchè nel Bollettino ufficiale (parte II) e nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Saranno materie delle tre prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e corporativo;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale con particolare riguardo a quelli dei Regi provveditorati agli studi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, agli inscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista e agli invalidi e agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, gli invalidi e gli orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e nel Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: Bottai

Concorso a 28 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza a bandire per l'anno 1939-XVII pubblici concorsi per l'ammissione nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 28 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico e dell'Istituto magistrale, al Liceo scientifico, al Ginnasio superiore, conseguito in un Istituto regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di scuole professionali di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici in una scuola regia o pareggiata.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio come sopra richiesto nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV conseguirono il grado di ufficiale.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie della Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano in servizio militare non isolato all'estero partecipato a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i cittadini che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, i decorati al valor militare e coloro che abbiano avuto promozioni per merito di guerra, il suddetto limite massimo è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P. N. F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento

che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di anni quattro.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri precedenti concorsi per posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al P. N. F. o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F.; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora in candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale, o copia notarile di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 13 del R. decreto 29 gennaio 1922, numero 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica, rilasciato da una Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 8° del precedente art. 2;

m) gli aspiranti, feriti, per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento, che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti di guerra o per la causa fascista, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

n) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 10° del precedente art. 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data dal 4 febbraio 1937-XV prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo, precisando la qualifica nonchè la natura delle manzioni da essi esplicate in tale periodo;

o) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati dovranno inoltre presentare, insieme a quelli di rito, tutti quei documenti che attribuiscono in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *c*), *f*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), i concorrenti che siano ufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile, del Ministro dell'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1 comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prove calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi ed orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non iso-

lato all'estero, a coloro che appartengano al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, con funzioni proprie del gruppo C e a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1372, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nel R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: BOTTAI.

Concorso a 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza a bandire per l'anno 1939-XVII pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano preso parte in servizio militare non isolato all'estero a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O., gli invalidi in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, i decorati al valor militare; e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il suddetto limite massimo è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la Causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo, da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di publicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo comprovante l'appartenenza del candidato al P. N. F. o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del P. N. F.; ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario amministrativo del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere oltre all'indicazione dell'anno del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del P. N. F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio;

d) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, numero 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanze mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7° del precedente art. 2;

l) gli aspiranti feriti per la Causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati e invalidi di guerra o per la Causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

m) i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 9° del precedente articolo 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dalla Amministrazione competente, da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo;

n) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati dovranno inoltre presentare, insieme a quelli di rito, tutti quei documenti che attribuiscono in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O., o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece pro-

durre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1 comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza l'avere prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani di guerra o dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV a coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero ed a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-II, n 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(4299)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2102257) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 256 del 10 novembre 1938-XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel Regno . . . . annue L. **45**	=	All'Estero . . . . annue L. **100**	
Un fascicolo nel Regno . . . prezzo vario	—	All'Estero . . . . . . il doppio	

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 50-033) o di altra comunicazione, deve sempre essere **indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

N. 54.

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

SOMMARIO

Società anonima Generale pugliese di elettricità, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1938-XVI.

Città di Treviglio (Bergamo): Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 43ª estrazione del 1° settembre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima Unione esercizi elettrici, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima Officine elettriche genovesi, in Genova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 26ª estrazione del 14 ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima Officine di Vado Ligure (già Società italiana Westinghouse), in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1938-XVI.

Società anonima elettrica piacentina (già Società Brioschi per imprese elettriche), in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1938-XVI.

Comune di Saronno: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 4ª estrazione del 19 ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima Officine meccaniche Stigler, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1938-XVI.

Società anonima veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in Padova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 28ª estrazione del 20 ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Città di Torino: Obbligazioni del prestito di L. 100.000.000 emesso nel 1937 sorteggiate nella 1ª estrazione del 20 ottobre 1938-XVI.

Società finanziamenti industriali, in Roma: Titoli sorteggiati il 26 ottobre 1938-XVI.

Società anonima Cartiere Meridionali, in Roma: Titoli sorteggiati il 24 ottobre 1938-XVI.

Città di Abbiategrasso (Milano): Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1938-XVII.

SOCIETÀ GENERALE PUGLIESE DI ELETTRICITÀ

Anonima con sede in Napoli - Capitale L. 50.000.000

Estrazione di obbligazioni

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754, si comunica che il giorno 20 ottobre 1938-XVI, presso la Società Generale Pugliese di Elettricità, in Bari, via Suppa, 5, con l'assistenza del notaio Michele D'Alesio, iscritto al Collegio notarile in Bari, si è proceduto alla estrazione annuale delle Obbligazioni delle cessate Società: Elettrica della Puglia Meridionale, Imprese Elettriche della Capitanata, Adriatico-Pugliese di Elettricità, incorporate nella sopraindicata Società atto notar Castellini 13 settembre 1930) risultando estratti i seguenti titoli:

Emissione ex Soc. Elettrica della Puglia Meridionale

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

112	154	418	571	601	—	—

Totale n. 5.

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

629	753	849	875	—	—	—

Totale n. 100.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

988	1006	1041	1075	1100	—	—

Totale n. 500.

complessivamente n. 605 *Obbligazioni.*

Emissione ex Società Imprese Elettriche della Capitanata

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

149	247	—	—	—	—	—

Totale n. 2.

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

360	373	405	416	—	—	—

Totale n. 100.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

478	—	—	—	—	—	—

Totale n. 100.

complessivamente n. 202 *Obbligazioni.*

Emissione ex Soc. Adriatico-Pugliese di Elettricità

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

80	264	379	—	—	—	—

Totale n. 3.

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

583	586	657	664	—	—	—

Totale n. 100.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

735	805	—	—	—	—	—

Totale n. 200.

complessivamente n. 303 *Obbligazioni.*

Le suddette Obbligazioni estratte saranno rimborsate presso la Società Generale Pugliese di Elettricità, in Bari, Via Suppa, 5, dal giorno 1° gennaio 1939-XVII.

Bari, 21 ottobre 1938 - Anno XVI.

La Direzione.

(Avviso n. 4547).

CITTÀ DI TREVIGLIO (Bergamo)

Quarantatreesima estrazione obbligazioni
PRESTITO COMUNALE 1887-1907

Elenco delle obbligazioni estratte il 1° settembre 1938-XVI e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Il 1° settembre corr. ha avuto luogo la 43ª estrazione delle obbligazioni del Prestito Comunale 1887-1907 che saranno rimborsate a cominciare dal 31 dicembre p.v. al loro valore nominale dall'esattore comunale verso restituzione dei certificati obbligazionari e delle cedole non maturate. Le obbligazioni sorteggiate cesseranno di essere fruttifere dal 1° gennaio 1939-XVII.

ELENCO DELLE OBBLIGAZIONI SORTEGGIATE

da L. 100 caduna.

79	108	122	196	209	219	284
299	336	593	599	1097	1122	1178
1231	1265	1287	1355	1374	1378	1407
1411	1419	1435	1474	1510	1521	1529
1549	1592	1616	1752	1779	605	615
618	678	692	700	708	941	955
1033	1034	—	—	—	—	—

da L. 500 cadauna.

2639	2646	2663	2711	2838	2845	2868
2878	2889	—	—	—	—	—

Elenco delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni non ancora presentate per il rimborso:

da L. 100 caduna

2901	2687	—	—	—	—	—

da L. 500 caduna

1844	369	1727	1465	43	937	1710
566	588	1489	1721	404	—	—

Treviglio, 7 settembre 1938 - Anno XVI.

Il Commissario prefettizio: Dott. ing. C. De Vizzi.

(Avviso n. 4550).

SOCIETÀ ANONIMA UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

Società Ferrovie e Imprese Elettriche

Sede in Roma - Capitale sociale L. 154.000.000

Elenco delle obbligazioni estratte il 19 ottobre 1938-XVI e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

AVVISO

La Società Unione Esercizi Elettrici, anonima con sede in Roma via Torino n. 117, capitale sociale L. 154.000.000 avendo assunto a proprio vantaggio ed a proprio carico tutti i diritti e gli obblighi della Società Ferrovie e Imprese Elettriche, anonima con sede in Roma, capitale sociale L. 300.000, incorporata per fusione, rende noto ai portatori di obbligazioni 4 ½ % emesse da detta Società che in osservanza delle condizioni di emissione del prestito, deliberate dalla assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società Ferrovie Imprese Elettriche in data 30 marzo 1905, deliberazione depositata e trascritta presso la Cancelleria del R. tribunale di Camerino il 21 maggio 1905, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni*, del 22 giugno 1905, fascicolo n. 25, si è proceduto il 19 ottobre 1938-XVI, coll'intervento del notaio Domenico Tatulli di Camerino, all'estrazione, pel rimborso, di 30 (trenta) obbligazioni portanti i numeri che seguono:

47	55	57	123	143	158	171
172	181	224	235	332	370	406
408	414	457	458	515	520	551
583	594	627	705	717	730	736
764	799	—	—	—	—	—

Le obbligazioni estratte saranno rimborsate presso la cassa sociale a partire dal 1° gennaio 1939-XVII per il loro valore nominale (L. 500) maggiorato di un premio di L. 25 per ciascuna obbligazione, contro consegna di certificati muniti di tutte le cedole in data posteriore a quella stabilita per il rimborso e cessano dal godimento degli interessi dal 1° gennaio 1939-XVII.

Si avvertono inoltre i portatore delle obbligazioni appresso elencate, estratte e non ancora presentate per il rimborso, che dette obbligazioni hanno cessato di essere fruttifere col 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'estrazione.

n. 125 estratta il 6 ottobre 1937; n. 312 estratta 6 ottobre 1937,
n. 126 estratta il 6 ottobre 1937; n. 337 estratta 6 ottobre 1937;
n. 182 estratta il 6 ottobre 1937; n. 692 estratta 6 ottobre 1937;
n. 713 estratta il 30 ottobre 1935.

Roma, 25 ottobre 1938 - Anno XVI.

Unione Esercizi Elettrici.

(Avviso n. 4553).

OFFICINE ELETTRICHE GENOVESI

Società anonima con sede in Genova

Capitale sociale L. 100.000.000

Elenco delle obbligazioni estratte il 14 ottobre 1938-XVI e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Rimborso Obbligazioni 4 ½ %.

Ventiseiesima estrazione di 1364 Obbligazioni effettuata il 14 ottobre 1938-XVI in conformità ai piani di ammortamento dei prestiti 1904, 1908, 1909, 1913, 1914.

N. 494 TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE.

77	135	151	160	168	218	280
292	297	312	343	466	508	509
524	533	561	622	630	632	671
704	720	735	759	782	799	802
812	834	914	929	952	963	1006
1012	1033	1046	1050	1115	1149	1196
1200	1248	1288	1411	1505	1600	1611
1618	1633	1659	1662	1700	1714	1757
1812	1825	1827	1851	1868	1874	1953
1969	1979	2011	2062	2070	2123	2165
2173	2195	2197	2217	2241	2288	2312
2347	2352	2359	2381	2437	2439	2506
2515	2519	2534	2553	2653	2700	2742
2810	2857	2924	2934	3007	3017	3033
3096	3153	3154	3162	3174	3197	3201
3334	3412	3425	3440	3460	3485	3498
3504	3535	3570	3579	3646	3667	3674
3697	3707	3750	3754	3761	3768	3776
3781	3815	3838	3842	3858	6678	6686
6723	6736	6810	6863	6879	6888	6950
6963	6966	6971	7015	7057	7067	7102
7224	7232	7237	7244	7314	7385	7392
7413	7418	7503	7504	7510	7549	7553
7584	7585	7612	7632	7639	7651	7666
7671	7676	7680	7701	7726	7740	7744
7759	7768	7779	7854	7868	7900	7944
7971	7975	7986	8008	8021	8024	8109
8172	8184	8190	8199	8218	8234	8257
8287	8317	8429	8454	8470	8472	8504
8505	8548	8568	8693	8697	8709	8796
8979	8993	9053	9060	9070	9109	9138
9211	9224	9335	9348	9369	9376	9390
9433	9445	9463	9537	9543	9572	9655
9658	9664	9673	9674	9686	9736	9746
9773	9788	9824	9829	9839	9861	9872
9901	9923	9946	9968	9972	10050	10058
10135	10210	10220	10263	10267	10318	10323
10334	10377	10462	10499	10533	10542	10547
10609	10617	10624	10634	10644	10699	10717
10728	10744	10756	10792	10971	11026	11051
11066	11078	12127	12142	12151	12162	12189
12193	12254	12269	12273	12301	12312	12349
12353	12387	12417	12428	12466	12481	12524
12545	12546	12591	12610	12630	12635	12670
12679	12700	12797	12848	12851	12894	12901
12903	12928	12961	12977	12985	13018	13133
13146	13209	13226	13248	13267	13323	13344
13448	13474	13499	13513	13563	13573	13647
13688	13692	13699	13704	13732	13758	13759
13760	13791	13877	13912	13923	13934	13936
13972	14012	14142	14150	14160	14175	14198
14210	14219	14239	14283	14343	14390	14397
14468	14542	14574	14655	14696	14707	14713
14721	14732	14743	14747	14818	14821	14860
14863	14865	14871	14883	14892	15058	15069
15081	15085	15095	16140	16171	16189	16199
16240	16269	16312	16315	16345	16347	16352
16388	16407	16410	16427	16525	16533	16538
16548	16555	16558	16587	16637	16722	16726
16732	16801	16804	16836	16873	16903	16934
16962	16965	16969	17028	17096	17150	17171
17218	17316	17317	17343	17344	17348	17369
17392	17419	17518	17541	17553	17563	17580
17649	17658	17769	17805	17817	17847	17848
17899	17903	17922	17946	17952	17984	17999
18013	18030	18035	18152	18197	18204	18254
18291	18328	18334	18376	18405	18458	18521
18543	18552	18563	18564	18588	18592	18617
18632	18674	18686	18696	18749	18781	18800
18832	18861	18863	18959	18971	18976	19001
19036	19057	19073	19076	—	—	—

N. 174 TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI.

4004	4059	4131	4143	4152	4156	4198
4291	4302	4305	4316	4386	4387	4393
4454	4471	4476	4480	4485	4488	4497
4509	4628	4656	4666	4683	4699	4735
4738	4746	4853	4855	4871	4974	4987
4999	5036	5120	5144	5148	5200	5282
5286	5303	5308	5323	5365	5406	5423
5435	5494	5568	5569	5632	5640	5675
5705	5736	5838	5861	5897	5921	5926
5934	5980	5995	6010	6012	6038	6058
6085	6173	6175	6258	6291	6302	6326
6339	6386	6413	6416	6425	6435	6461
6472	6553	11133	11178	11212	11251	11264
11266	11279	11324	11350	11360	11396	11408
11456	11459	11576	11583	11607	11633	11653
11672	11717	11758	11784	11799	11812	11893
11904	11905	11911	11937	11947	11965	11986
11989	15122	15126	15134	15203	15276	15320
15483	15493	15497	15502	15510	15516	15548
15560	15584	15588	15595	15596	15670	15755
15768	15774	15797	15802	15841	15843	15913
15915	15925	15927	15946	15955	15957	15982
16000	16084	19127	19138	19156	19158	19258
19266	19286	19294	19311	19366	19368	19374
19391	19410	19453	19482	19567	19573	—

Titoli di estrazioni precedenti ancora da rimborsare:

7ª estrazione 24 ottobre 1919, titolo da una obbligazione 9489

9ª estrazione 24 ottobre 1921, titolo da 5 obbligazioni 15623

11ª estrazione 26 ottobre 1923, titolo da 5 obbligazioni 6338

13ª estrazione 24 ottobre 1925, titolo da una obbligazione 3608

15ª estrazione 25 ottobre 1927, titoli da una obbligazione 3610, 3699

16ª estrazione 24 ottobre 1928, titoli da una obbligazione 288, 3304

18ª estrazione 24 ottobre 1930, titolo da una obbligazione 3616

18ª estrazione 24 ottobre 1930, titolo da 5 obbligazioni 5974

19ª estrazione 26 ottobre 1931, titolo da 5 obbligazioni 5971

21ª estrazione 20 ottobre 1933, titoli da una obbligazione 3698, 8762

22ª estrazione 26 ottobre 1934, titoli da una obbligazione 2763, 9915

23ª estrazione 30 ottobre 1935, titoli da una obbligazione 8238, 8401, 9065, 9179, 13020, 17937, 17942.

24ª estrazione 30 ottobre 1936, titoli da una obbligazione 2142, 8629, 8959, 9081, 9099, 17396, 17651, 17824, 17948.

24ª estrazione 30 ottobre 1936, titoli da 5 obbligazioni 11132, 19196

25ª estrazione 21 ottobre 1937, titoli da una obbligazione 287, 2075, 2183, 3261, 3609, 3635, 7169, 7451, 8051, 8649, 8653, 9357, 9562, 9660, 9756 9913, 10046, 13019, 13101, 13480, 14412, 14504, 14978, 16399, 16464, 17654, 17665, 17826, 17944, 17950.

25ª estrazione 21 ottobre 1937, titoli da 5 obbligazioni 4098, 4154, 4253, 4421, 5314, 6249, 6521, 19113.

Le obbligazioni sorteggiate saranno rimborsabili al valore nominale e cesseranno dal godimento dell'interesse a partire dal 1° gennaio 1939-XVII.

Il rimborso sarà effettuato nei seguenti luoghi:

Genova: sede della società, Compagnia Imprese Elettriche Liguri « C.I.E.L.I. », Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana; Milano: Società Edison, Credito Italiano, Banca Unione, Banca Commerciale Italiana; Torino: Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana; Svizzera: Sedi e Succursali del Crédit Suisse.

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. 4559).

OFFICINE DI VADO LIGURE

(GIÀ SOCIETÀ ITALIANA WESTINGHOUSE)

Società anonima, sede in Milano - Capitale L. 4.000.000

Estrazione di obbligazioni

Si rende noto che con verbale 19 ottobre 1938-XVI n. 91717/5032 di rep. a rogito dott. Michele Fabrello di Milano, ha avuto luogo l'estrazione a sorte delle obbligazioni della suddetta società, risultando estratti i seguenti

TITOLI UNITARI

5	30	38	57	73	81	97
102	141	158	162	207	220	246
258	261	264	267	268	275	304
305	311	367	381	393	399	425
470	—	—	—	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI

575	581	614	626	668	696	709
720	731	742	752	763	813	829
839	854	855	879	883	888	923
939	958	982	983	—	—	—

TITOLI DECUPLI

1004	1013	1021	1027	1028	1032	1037
1064	1076	1099	1104	1121	1132	1146
1150	1155	1158	1166	1206	1230	1231
1248	1288	1292	1296	1297	1331	1336
1350	1353	1382	1388	1391	1400	1458
1475	1476	1477	1491	1499	—	—

Le suelencate obbligazioni sono rimborsabili, a far tempo dal 1° gennaio 1939-XVII in avanti, presso la sede sociale in Milano, piazza Lodi, 3.

Milano, 20 ottobre 1938 - Anno XVI.

Michele dott. Fabrello, notaio.

(Avviso n. 4568).

SOCIETÀ ELETTRICA PIACENTINA

(GIÀ SOCIETÀ BRIOSCHI PER IMPRESE ELETTRICHE)

Anonima con sede legale in Milano e Direzione Amministrativa in Piacenza, in via Solferino, 36 - Capitale L. 36.000.000

Estrazione di obbligazioni

A risultanza dell'atto 19 ottobre 1938-XVI del dott. cav. uff. Giuseppe Bottoni notaio in Milano n. 12203 di rep., vennero sorteggiate n. 837 obbligazioni da L. 500 cadauna della predetta Società. e precisamente i seguenti titoli:

TITOLI UNITARI

22	35	96	166	211	263	328
353	425	428	443	616	669	726
733	832	862	881	887	894	896
993	—	—	—	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI

1096	1103	1130	1216	1335	1388	1408
1429	1456	1465	1512	1535	1540	1549
1609	1617	1623	1649	1671	1826	1846
1892	2038	2044	—	—	—	—

TITOLI DECUPLI

2127	2164	2170	2174	2196	2283	2456
2463	2531	2633	2668	2676	2678	2781
2782	2839	2886	2904	2954	2981	3034
3052	—	—	—	—	—	—

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

3111	3146	3197	3236	3303	3323	3346
3388	3431	3468	3559	—	—	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

3640	3650	3714	3722	—	—	—

Le obbligazioni portate dai titoli suindicati saranno rimborsate a partire dal 27 dicembre 1938-XVII a norma delle condizioni di emissione, presso la Direzione Amministrativa in Piacenza, via Solferino n. 36.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 4578).

COMUNE DI SARONNO

PRESTITO DI L. 6.000.000 (4ª ESTRAZIONE)

Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 4ª estrazione del 19 ottobre 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

SERIE PRIMA

Certificati da una obbligazione (*L.* 500).

0013	0080	0086	0330	0353	0423	0509
0516	0632	0658	0772	0786	0790	0936
1041	1119	1129	1152	1314	1334	1349
1368	1441	1457	1534	1553	1629	1653
1753	1779	—	—	—	—	—

SERIE SECONDA

Certificati da 2 obbligazioni (*L.* 1000).

1900	1904	1931	2044	2144	2146	2151
2226	2234	2285	2439	2498	2499	2536
2574	—	—	—	—	—	—

SERIE TERZA

Certificati da 5 obbligazioni (*L.* 2500).

2670	2673	2732	2744	2772	2864	2871
2885	—	—	—	—	—	—

SERIE QUARTA

Certificati da 10 obbligazioni (*L.* 5000).

2991	3022	3065	3094	—	—	—

SERIE QUINTA

Certificati da 25 obbligazioni (*L.* 12.500).

3164	—	—	—	—	—	—

SERIE SESTA

Certificati da 50 obbligazioni (*L.* 50.000).

3237	—	—	—	—	—	—

Prestito di L. 500.000 (17ª *estrazione*).

SERIE PRIMA - L. 100.

040	—	—	—	—	—	—

SERIE SECONDA - L. 500.

115	131	141	152	—	—	—

SERIE TERZA - L. 1000.

253	—	—	—	—	—	—

SERIE QUARTA - L. 2000.

290	363	—	—	—	—	—

SERIE QUINTA - L. 5000.

389 — — — — — —

Prestito di L. 112.000 (13ª *estrazione*).

SERIE PRIMA - L. 100.

012 083 086 092 107 — —

SERIE SECONDA - L. 500.

022 036 059 064 068 078 109
124 132 146 150 — — —

Le suddette cartelle sono pagabili dal 1° gennaio 1939.

Cartelle di precedenti estrazioni non pagate.

Prestito di L. 6.000.000:

0724 1608 2213 — — — —

Prestito di L. 120.000:

188 191 — — — — —

Prestito di L. 500.000:

015 073 106 393 — — —

Prestito di L. 112.000:

SERIE PRIMA - L. 100.

016 028 033 035 079 096 —

SERIE TERZA - L. 500.

054 134 140 — — — —

Saronno, 19 ottobre 1938 - Anno XVI.

Il podestà: (firma illeggibile)

(Avviso n. 4579).

OFFICINE MECCANICHE STIGLER

Sede in Milano - Capitale versato L. 15.000.000

Estrazione di obbligazioni

Il giorno 19 ottobre 1938-XVI si è proceduto alla estrazione delle Obbligazioni emesse dalla Società e precisamente:

EMISSIONE 4,50 % del 1911 (23ª estrazione).

Titoli da una Obbligazione;

Nominativi:

17 80 84 88 124 167 179
379 399 — — — — —

Al portatore:

26 43 48 67 98 100 109
140 170 175 229 248 305 325

Titoli da 5 Obbligazioni;

Nominativi:

449 461 550 610 632 641 717
725 733 734 739 752 — —

Al portatore:

431 443 488 502 526 573 589
671 714 723 789 — — —

Titoli da 10 Obbligazioni;

Nominativi:

804 837 845 860 905 — —

Al portatore:

811 826 920 960 — — —

Le dette Obbligazioni sono rimborsabili dal 1° gennaio 1939 con lire 500 cadauna, e dovranno portare unite le cedole dal n. 57 al 60, cessando dal detto giorno la decorrenza degli interessi.

Restano in circolazione i seguenti Titoli precedentemente estratti, di compendio della 22ª estrazione: n. 276 da una Obbligazione, n. 932 da dieci Obbligazioni.

EMISSIONE 6 % del 1931 (7ª estrazione).

Obbligazioni nominative:

181 a 190 — 221 a 230 — 541 a 550 — 871 a 880
1621 a 1630 — 1811 a 1820 — 2131 a 2140 — 2191 a 2200
2311 a 2320 — 2411 a 2420 — 2961 a 2970 — 3331 a 3340
3451 a 3460 — 3821 a 3830 — 4221 a 4230 — 4371 a 4380
4391 a 4400 — 4551 a 4560 — 4581 a 4590 — 6021 a 6030
6731 a 6740 — 6811 a 6820 — 7171 a 7180 — 7721 a 7730
7771 a 7780 — — — —

Obbligazioni al portatore:

4941 a 4950 — 5291 a 5300 — 5311 a 5320 — 5701 a 5710
6371 a 6380 — 7881 a 7890 — — — —

Le dette Obbligazioni sono pure rimborsabili dal 1° gennaio 1939 con L. 500 cadauna, e dovranno portare unite le cedole 1° luglio 1939 e successive, cessando dal 1° gennaio 1939 la decorrenza di interessi.

I rimborsi vengono effettuati presso tutte le sedi e succursali della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano, nonchè presso la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali in Milano, via Giulini n. 2.

Milano, 25 ottobre 1938 - Anno XVI.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 4622).

SOCIETÀ VENETA PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI FERROVIE SECONDARIE ITALIANE

Anon. sedente in Padova - Capitale L. 24.000.000 versato

Elenco delle obbligazioni estratte il 20 ottobre 1938-XVI e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

28ª ESTRAZIONE

I signori possessori di obbligazioni 4,50 % di questa Società sono avvertiti che, a termini del piano di emissione, il giorno 20 ottobre 1938-XVI alla presenza del notaio Vasoin Giovanni fu Antonio, in Padova, come da suo verbale di repertorio n. 6050, vennero estratte n. 1829 obbligazioni suddette, giusta il piano di ammortamento ed i numeri sorteggiati sono i seguenti:

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

(con cedola n. 58 compresa).

26 32 50 55 109 110 123
136 173 199 230 256 258 296
301 316 318 321 329 345 348
352 362 368 379 392 405 408
424 436 463 483 497 52' 534
557 565 600 611 620 625 636
638 641 653 659 675 698 702
748 753 783 785 799 815 833
842 858 882 889 896 916 930
931 969 989 1019 1035 1042 1043

1049	1063	1067	1071	1085	1090	1101
1122	1127	1140	1195	1199	1273	1294
1356	1373	1410	1433	1459	1491	1522
1540	1544	1551	1566	1589	1590	1593
1597	1607	1630	1656	1659	1669	1705
1752	1753	1798	1812	1841	1844	1910
1969	1976	1978	1982	1991	2001	2011
2053	2069	2080	2127	2156	2157	2169
2186	2191	2240	2259	2272	2314	2331
2346	2359	2389	2402	2418	2432	2448
2454	2467	2500	2506	2528	2537	2592
2619	2628	2636	2671	2698	2704	2710
2718	2752	2759	2770	2771	2791	2793
2812	2858	2870	2878	2886	2939	2992
2998	3063	3068	3069	3078	3081	3092
3123	3164	3177	3191	3196	3208	3220
3255	3263	3277	3282	3291	3294	3304
3321	3336	3347	3352	3367	3403	3423
3424	3429	3449	3479	3512	3523	3546
3569	3591	3641	3671	3676	3680	3697
3704	3711	3757	3779	3798	3802	3835
3836	3839	3841	3843	3857	3894	3919
3926	3929	3969	3971	3991	—	—

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI.

(con cedola n. 58 compresa).

4045	4050	4065	4070	4079	4095	4103
4108	4119	4123	4128	4148	4161	4171
4183	4210	4219	4241	4297	4306	4321
4326	4340	4351	4388	4403	4407	4413
4416	4419	4443	4444	4446	4447	4454
4469	4478	4481	4496	4603	4654	4690
4693	4701	4721	4726	4766	4784	4785
4789	4805	4807	4853	4860	4880	4889
4904	4911	4933	4950	4970	4972	4976
4983	5031	5063	5077	5099	5136	5156
5210	5284	5305	5306	5322	5347	5352
4357	5383	5533	5556	5563	5606	5696
5698	5719	5728	5748	5777	5781	5788
5797	5801	5826	5834	5861	5869	5870
5872	5893	5896	5902	5914	5916	5923
5943	5958	5959	5994	6000	6008	6013
6015	6028	6039	6042	6049	6058	6065
6092	6102	6128	6161	6165	6200	6216
6223	6231	6241	6252	6264	6282	6303
6319	6320	6338	6340	6375	6379	6384
6389	6410	6494	6497	6501	6533	6546
6550	6552	6566	6616	6626	6674	6683
6685	6694	6717	6721	6732	6765	6791
6796	6806	6819	6866	6867	6888	6897
6899	6906	6934	6953	6969	6974	7004
7027	7067	7113	7120	7135	7159	7176
7182	7214	7233	7245	7256	7270	7277
7314	7318	7339	7378	7383	7391	7420
7438	7449	7516	7534	7542	7548	7564
7571	7583	7585	—	—	—	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

(con cedola n. 58 compresa)

7651	7668	7680	7702	7718	7720	7725
7726	7732	7772	7776	7837	7867	7868
7875	7877	7891	7900	7912	7917	7920
7921	7945	7951	7972	7998	8004	8007
8084	8110	8160	8172	8176	8239	8244
8274	8289	8295	8296	8334	8365	8401
8403	8415	8426	8465	8489	8492	8500
8504	8514	8532	8538	8551	8559	8560
8573	—	—	—	—	—	—

Tanto il rimborso di detti titoli alla pari, quanto il pagamento dello cedole n. 57, rappresentanti l'interesse del secondo semestre 1938, vengono effettuati dal 2 gennaio 1939-XVII presso:

tutte le sedi, succursali ed agenzie della Banca Commerciale Italiana, eccettuata la sede di Padova;

tutte le sedi, succursali ed agenzie del Credito Italiano, eccettuata la sede di Padova:

La sede della Società.

Si fa presente che col 1° gennaio 1939-XVII si prescrive la cedola n. 47.

Obbligazioni precedentemente estratte e non ancora presentate al rimborso;

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

Con cedola n. 50:

454	—	—	—	—	—	—

Con cedola n. 52:

817	1407	1678	—	—	—	—

Con cedola n. 54:

142	674	819	847	1401	—	—

Con cedola n. 56:

105	126	553	555	563	572	685
846	1416	1677	1681	1693	1908	1916
1918	1928	2043	2243	2436	2654	2912
3159	3211	3218	3346	3386	3533	3827
3895	3901	3954	—	—	—	—

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

Con cedola n. 54:

4431	6816	—	—	—	—	—

Con cedola n. 56:

5106	5107	5242	5257	5434	6191	6221
6317	6387	6613	6635	6816	7264	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI

Con cedola n. 56:

8218	8257	8543	8557	—	—	—

La Direzione.

(Avviso n. 4643).

CITTÀ DI TORINO

Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 100.000.000 emesso nel 1937 estratte il 20 ottobre 1938-XVI (1ª estrazione).

Il podestà rende noto che nella 1ª estrazione eseguita il 20 corrente mese nelle forme di rito ed in conformità al piano di ammortamento relativo al prestito di lire 100.000.000 emesso in obbligazioni dalla Città di Torino 1937, vennero estratte le seguenti

OBBLIGAZIONI UNITARIE

1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307
1308	1309	1310	2031	2032	2033	2034
2035	2036	2037	2038	2039	2040	2721
2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728
2729	2730	2771	2772	2773	2774	2775
2776	2777	2778	2779	2780	3841	3842
3843	3844	3845	3846	3847	3848	3849
3850	4921	4922	4923	4924	4925	4926
4927	4928	4929	4930	4961	4962	4963
4964	4965	4966	4967	4968	4969	4970
6591	6592	6593	6594	6595	6596	6597
6598	6599	6600	6781	6782	6783	6784
6785	6786	6787	6788	6789	6790	6821
6822	6823	6824	6825	6826	6827	6828
6829	6830	6911	6912	6913	6914	6915
6916	6917	6918	6919	6920	8211	8212
8213	8214	8215	8216	8217	8218	8219
8220	8431	8432	8433	8434	8435	8436

8437	8438	8439	8440	9771	9772	9773
9774	9775	9776	9777	9778	9779	9780
9951	9952	9953	9954	9955	9956	9957
9958	9959	9960	—	—	—	—

OBBLIGAZIONI QUINTUPLE

11381-85	11386-90	11801-05	11806-10	13221-25
13226-30	13531-35	13536-40	13791-95	13796-00
15661-65	15666-70	15911-15	15916-20	17291-95
17296-00	17401-05	17406-10	18401-05	18406-10
18741-45	18746-50	18991-95	18996-00	19531-35
19536-40	20541-45	20546-50	20851-55	20856-60
21371-75	21376-80	21731-35	21736-40	22101-05
22106-10	22311-15	22316-20	22971-75	22976-80
23081-85	23086-90	24601-05	24606-10	26461-65
26466-70	26591-95	26596-00	28201-05	28206-10
28801-05	28806-10	29121-25	29126-30	29711-15
29716-20	32461-65	32466-70	32571-75	32576-80
32731-35	32736-40	33031-35	33036-40	33041-45
33046-50	33161-65	33166-70	33511-15	33516-20
33671-75	33676-80	34521-25	34526-30	35071-75
35076-80	35571-75	35576-80	35831-35	35836-40
36701-05	36706-10	37131-35	37136-40	37191-95
37196-00	37331-35	37336-40	37571-75	37576-80
37941-45	37946-50	39581-85	39586-90	41741-45
41746-50	42061-65	42066-70	42571-75	42576-80
43101-05	43106-10	43161-65	43166-70	43901-05
43906-10	44071-75	44076-80	45071-75	45076-80
45091-95	45096-00	46751-55	46756-60	47351-55
47356-60	47901-05	47906-10	48371-75	48376-80
50361-65	50366-70	50411-15	50416-20	51241-45
51246-50	52181-85	52186-90	52601-05	52606-10
53441-45	53446-50	53681-85	53686-90	54341-45
54346-50	54451-55	54456-60	55011-15	55016-20
55991-95	55996-00	56771-75	56776-80	56981-85
56986-90	57211-15	57216-20	58661-65	58666-70
58731-35	58736-40	59091-95	59096-00	59511-15
59516-20	59591-95	59596-00	59791-95	59796-00
59991-95	59996-00	61291-95	61296-00	61321-25
61326-30	63431-35	63436-40	66401-05	66406-10
66791-95	66796-00	67271-75	67276-80	67971-75
67976-80	67981-85	67986-90	68081-85	68086-90
68161-65	68166-70	68481-85	68486-90	69351-55
69356-60	69631-35	69636-40	—	—

OBBLIGAZIONI DECUPLE

70311-20	70511-20	70891-00	71581-90	72641-50
72721-30	73271-80	73331-40	74081-90	76121-30
77591-00	79531-40	80811-20	81431-40	83601-10
84311-20	84321-30	84901-10	86151-60	86621-30
86811-20	86921-30	87831-40	88551-60	88561-70
88961-70	90251-60	93161-70	93471-80	93561-70
94321-30	94591-00	94611-20	94671-80	95661-70
95871-80	100161-70	100201-10	101711-20	102101-10
102371-80	102721-30	102921-30	104281-90	104491-00
104651-60	106551-60	107361-70	108391-00	108631-40
110961-70	111541-50	112861-70	112971-80	112981-90
113681-90	114041-50	114051-60	114771-80	115271-80
115331-40	116921-30	117141-50	118151-60	118781-90
119151 60	119431-40	119771-80	119931-40	120081-90
120241-50	120501-10	120741-50	121251-60	121731-40
122081-90	122231-40	125141-50	125781-90	125991-00
126761-70	126901-10	129711-20	129981-90	133701-10
134271-80	134801-10	136691-00	137071-80	137501-10
138691-00	139301-10	141231-40	142901-10	142921-30
143801-10	144001-10	144771-80	144881-90	145091-00
145571-80	146221-30	146601-10	148301-10	148521-30
148581-90	148601-10	148751-60	149431-40	150161-70
150961-70	151741-50	152411-20	152671-80	152971-80
153041-50	153081-90	153721-30	154251-60	154371-80
156181-90	156331-40	156411-20	156601-10	157261-70
158511-20	158651-60	159541-50	159801-10	160051-60
160411-20	161061-70	161481-90	161731-40	162051-60
162091-00	162451-60	162471-80	162711-20	163581-90
165451-60	165661-70	166281-90	166871-80	166961-70
167591-00	168451-60	168771-80	168781-90	168891-00
170381-90	170891-00	170901-10	173601-10	174011-20
175151-60	176021-30	177051-60	177151-60	177301-10
177481-90	178311-20	178351-60	179071-80	179691-00
179711-20	185461-70	186111-20	187301-10	187401-10
188521-30	188571-80	188641-50	188851-60	189021-30
190341-50	191001-10	191231-40	191571-80	192551-60
193801-10	194331-40	194361-70	194721-30	194831-40
195021-30	196111-20	196171-80	196881-90	197061-70
198431-40	199261-70	—	—	—

Le obbligazioni estratte il 20 ottobre 1938-XVI saranno rimborsate al valore nominale dalla Civica Tesoreria di Torino a partire dal 1° gennaio 1939.

Le obbligazioni presentate al rimborso devono conservare attaccate le cedole successive a quella del semestre in cui furono estratte.

L'ammontare delle cedole mancanti verrà detratto dalla somma pagabile in rimborso del capitale.

Torino, 24 ottobre 1938 - Anno XVI.

Il podestà: Giovara.

(Avviso n. 4651).

SOCIETÀ FINANZIAMENTI INDUSTRIALI - ROMA

Estrazione di obbligazioni

Elenco dei titoli al portatore rappresentanti obbligazioni 4 %, sorteggiati il giorno 26 ottobre 1938-XVI.

44	99	97	70	102	86	67

I titoli sorteggiati saranno rimborsati alla pari a cominciare dal 1° gennaio 1939-XVII dalla sede della società in Roma, Corso Umberto I, n. 184 e cesseranno dal godimento dell'interesse a partire dal 1° gennaio 1939-XVII.

Roma, 27 ottobre 1938 - Anno XVI.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 4691).

SOCIETÀ DELLE CARTIERE MERIDIONALI - ROMA

Elenco dei titoli al portatore rappresentanti obbligazioni 6 % sorteggiati il giorno 24 ottobre 1938-XVI

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

1ª *Serie.*

51	82	—	—	—	—	—

2ª *Serie.*

546	553	—	—	—	—	—

3ª *Serie.*

976	1021	—	—	—	—	—

4ª *Serie.*

1505	1520	1538	—	—	—	—

5ª *Serie.*

1938	1943	1987	—	—	—	—

6ª *Serie.*

2411	2477	2499	—	—	—	—

7ª *Serie.*

2906	2928	2934	—	—	—	—

8ª *Serie.*

3371	3382	3425	—	—	—	—

9ª *Serie.*

3856	3877	3940	—	—	—	—

10ª *Serie.*

4323	4398	4414	—	—	—	—

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI

1ª *Serie.*

218	227	262	281	290	294	338
390	394	—	—	—	—	—

2ª *Serie.*

616	633	663	733	738	759	868
918	932	—	—	—	—	—

3ª *Serie.*

1070	1088	1100	1171	1196	1216	1239
1265	1430	—	—	—	—	—

4ª *Serie.*

1669	1715	1725	1748	1811	1846	1907
1911	1913	—	—	—	—	—

5ª *Serie.*

2112	2163	2172	2218	2283	2296	2297
2308	2351	—	—	—	—	—

6ª *Serie.*

2532	2565	2632	2641	2715	2718	2803
2824	2834	—	—	—	—	—

7ª *Serie.*

3073	3097	3150	3212	3237	3246	3248
3257	3286	—	—	—	—	—

8ª *Serie.*

3463	3469	3530	3625	3627	3691	3693
3699	3735	—	—	—	—	—

9ª *Serie.*

3959	3973	4026	4053	4067	4069	4143
4183	4270	—	—	—	—	—

10ª *Serie.*

4484	4500	4541	4587	4643	4649	4676
4774	4799	—	—	—	—	—

I titoli sorteggiati saranno rimborsati alla pari a cominciare dal 1° gennaio 1939-XVII dalla sede della Società in Roma, Corso Umberto I, n. 184 e cesseranno dal godimento dell'interesse a partire dal 1° gennaio 1939-XVII.

Roma, 27 ottobre 1938 - Anno XVI.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 4692).

CITTÀ DI ABBIATEGRASSO (Milano)

PRESTITO COMUNALE 5 % - 1922 - L. 500.000

Estrazione di n. 32 obbligazioni effettuata il 29 ottobre 1938-XVII

Obbligazioni estratte

3	14	29	69	110	153	166
182	235	330	331	349	378	401
430	464	529	534	603	613	632
656	659	673	678	696	709	734
806	825	899	946	—	—	—

Le suddette obbligazioni saranno rimborsate dal Tesoriere comunale il 1° gennaio 1939-XVII con gli interessi maturati sino al 31 dicembre 1938.

Abbiategrasso, 31 ottobre 1938-XVII.

Il Podestà: comm. avv. Franco Kluzer.

(Avviso n. 4807).

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2102009) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 0,45